



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Corte D'Appello di Genova**  
**Sezione Prima Civile**

**R.G. n.923/2023** e n.962/2023 riuniti

La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:

Dott. Rosella Silvestri	Presidente
Dott. Enrica Drago	Consigliere
Dott. Stefano Tarantola	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile indicata in epigrafe

tra

*Parte\_1* (P.I. *P.IVA\_1*), con sede in Genova, Corso Saffi, 29/3, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Zurru, dall'Avv. Luca Guerrini

**attore in impugnazione (R.G. n.923/2023)**

e

*Parte\_2* (C.F. *C.F.\_1*), nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società *Controparte\_1*, rappresentato e difeso dall' Avv. Federico Busatta, dall'Avv. Gaia Paola Franca Arcidiacono, dall'Avv. Andrea Pericu, dall'Avv. Gabriele Marino Noberasco

**convenuto - attore in impugnazione incidentale (RG n.962/2023)**

*Controparte\_2* società di diritto statunitense con sede in 511 Benedict Avenue, Tarrytown, New York 100591 U.S.A., in persona dei

legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Toffoletto, dall'Avv. Paolo Gallarati, dall'Avv. Martino M. Andreoni, dall'Avv. Daniele Griffini

**convenuto in impugnazione**

*Controparte\_1* (P.I. *P.IVA\_2* , con sede in Genova, Via Rio Torbido 40, in persona del Curatore Speciale, Avv. Guido Galliano, nominato dal Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 78, 2° comma cod. proc. civ. con ordinanza del 23/7/2021, la quale sta in giudizio e si difende personalmente ex art. 86 cod. proc. civ., a mezzo del predetto Curatore Speciale

**convenuto in impugnazione**

**CONCLUSIONI:**

**per la parte attrice in impugnazione** *Parte\_1* (conclusioni nelle cause riunite R.G. n.923/2023 e n.962/2023):

*“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa, in integrale accoglimento dei motivi di impugnazione proposti, (i) dichiarare la nullità ex art. 829, c. 3, c.p.c. per le dedotte violazioni delle regole di diritto e/o ex art. 829, c. 1, n. 1) e/o n. 4) e/o n. 12) c.p.c. del lodo del Collegio arbitrale, in persona degli arbitri avv.ti prof. Marco Arato, Francesco Illuzzi e Paolo Canepa, avente sede in Genova, via delle Casaccie 1 presso lo studio dell'avv. prof. Marco Arato, deliberato e comunicato alle parti in data 9 ottobre 2023, notificato a mezzo PEC in data 16 ottobre 2023 (doc. B), con ogni conseguente pronuncia; (ii) in via di estremo subordine, correggere ex art. 826, c. 3, c.p.c. il lodo impugnato, per gli errori algebrici indicati e meglio illustrati in atti. Vinte spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.*

**Per parte attrice in impugnazione incidentale** *Parte\_2* (conclusioni nella causa RG n.962/2023, come richiamate all'esito della riunione alla causa RG 923/2023):

*“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa, previa riunione del presente procedimento con quello di impugnazione del *Pt\_3* già iscritto a ruolo da *Parte\_1* avanti a codesta Ecc.ma*

*Corte di Appello sub R.G. 923/2023, - in via preliminare: con riserva di presentare istanza di provvedere inaudita altera parte a fronte della concessione di exequatur al Lodo impugnato, sospendere l'efficacia del Lodo stesso, ex art. 830, co. 4, c.p.c. e/o ex art. 283, co. 1, c.p.c., in un'apposita udienza di cui si chiede la fissazione nel minor tempo possibile, in via anticipata rispetto all'udienza di prima comparizione delle parti come fissata con il presente atto od eventualmente differita. - in via principale: in integrale accoglimento dei motivi di impugnazione proposti, dichiarare la nullità ex dell'art. 829 co. 2 c.p.c. (nel testo vigente prima della riforma operata dal D.Lgs. 40/2006) del Lodo reso dal Collegio arbitrale, in persona degli arbitri avv.ti prof. Marco Arato, Francesco Illuzzi e Paolo Canepa, in data 9 ottobre 2023, per le dedotte violazioni delle regole di diritto, con ogni conseguente pronuncia. - in ogni caso: rigettare tutte le domande avversarie. - con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge, del presente giudizio nonché delle spese e costi arbitrali, di C.T.U., di C.T.P. e di lite del procedimento arbitrale”.*

**Per parte convenuta in impugnazione**

Controparte\_2

[...] (conclusioni nelle cause riunite RG 923/2023 e RG 962/2023):

“conclusioni

a) in via preliminare

- accogliere le istanze dall'esponente articolate con le note di trattazione scritta per l'udienza del 7 febbraio 2024 nel procedimento R.G. 923/2023 con riferimento alla comparsa di costituzione di <sup>Cont</sup> e così

• dichiarare inammissibile, anche ai sensi degli artt. 81, 100, 105, comma 2°, e 344 c.p.c., l'intervento adesivo dipendente di <sup>Cont</sup> e comunque le deduzioni e conclusioni tutte da essa operate, in persona del curatore speciale;

• accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza processuale di <sup>Cont</sup> nominando un nuovo curatore speciale per la stessa, in sostituzione di quello attuale;

• in ogni caso, nominare un nuovo curatore speciale per <sup>Cont</sup> in sostituzione di quello attuale, ai sensi dell'art. 78, comma 2°, c.p.c., per conflitto di interesse di quello attuale;

- accogliere le istanze dall'esponente articolate con le note di trattazione scritta per l'udienza del 7 febbraio 2024 nel procedimento R.G. 962/2023 con riferimento alla comparsa di costituzione di <sup>Cont</sup> e così

- accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza processuale di <sup>Cont</sup> nominando un nuovo curatore speciale per la stessa, in sostituzione di quello attuale;

- in ogni caso, nominare un nuovo curatore speciale per <sup>Cont</sup> in

sostituzione di quello attuale, ai sensi dell'art. 78, comma 2°, c.p.c., per conflitto di interesse di quello attuale;

- accertare e dichiarare il difetto di interesse di <sup>Cont</sup> ad aderire all'impugnazione dell'amministratore unico essendo la medesima la parte risultata vittoriosa all'esito dell'arbitrato e comunque dichiarare inammissibili, anche ai sensi degli artt. 100 e 105, comma 2°, c.p.c., le deduzioni e conclusioni tutte da essa operate, in persona del curatore speciale;

b) in via principale

- dichiarare inammissibili le impugnazioni tutte del lodo arbitrale pronunciato all'unanimità in data 9 ottobre 2023 dal Collegio Arbitrale composto dagli avv.ti prof. Marco Arato (presidente), Francesco Illuzzi e Paolo Canepa, comunicato in pari data e notificato in data 16 ottobre 2023, per tutti i motivi esposti in atti;

c) in subordine

- dichiarare comunque infondate e per l'effetto respingere le impugnazioni tutte del lodo arbitrale pronunciato all'unanimità in data 9 ottobre 2023 dal Collegio Arbitrale composto dagli avv.ti prof. Marco Arato (presidente), Francesco Illuzzi e Paolo Canepa, comunicato in pari data e notificato in data 16 ottobre 2023, per tutti i motivi esposti in atti;

d) in via di ulteriore subordine, con riguardo alla eventuale fase rescissoria:

- dichiarare la competenza del collegio arbitrale da nominarsi ai sensi dell'art. 34 dello statuto sociale di <sup>Controparte\_1</sup> affinché siano accolte – e in ogni caso accogliere – le conclusioni già formulate, da ultimo, il 15 marzo 2023 (1);

d) in ogni caso, dichiarare inammissibile e comunque infondata, e per l'effetto respingere, l'istanza di correzione ex art. 826, comma 3°, c.p.c., svolta da <sup>Co</sup> per tutti i motivi esposti in atti;

e) sempre in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, per tutti i gradi e le fasi del giudizio, tenendo conto anche della condotta del curatore speciale e di <sup>Cont</sup> anche in sede di liquidazione delle spese di lite.

(1) Piaccia all'Ill.mo Collegio Arbitrale adito – disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria); previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito – così giudicare:

Ø in via principale

a) accertare e dichiarare che Parte\_1 ha tenuto una condotta abusiva ovvero che l'attività di direzione e coordinamento di Parte\_1 nei confronti di Controparte\_1 è stata esercitata in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, con responsabilità della stessa Parte\_1 ex art. 2497 c.c.;

b) accertare e dichiarare che il sig. Parte\_2 amministratore unico di Controparte\_1 [...] e socio/amministratore di Parte\_1 ha preso parte al fatto lesivo;

c) per l'effetto, condannare Parte\_1 e il sig. Parte\_2 in solido tra di loro, al risarcimento a Controparte\_2 del pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della sua partecipazione in Controparte\_1 quantificabile al 28 febbraio 2023, e salvo aggiornamento, in una somma almeno pari: a. se si considerano gli eccessi di liquidità nella misura indicata dal CTP prof. Per\_, tenuto conto del periodo 2010-2021, ad € 46.047.000; ovvero, in subordine, b. se si considerano gli eccessi di liquidità sempre nella misura indicata dal CTP prof. Per\_, tenuto conto del periodo 2010-2020, ad € 40.722.000; ovvero, in ulteriore subordine, c. se si considerano gli eccessi di liquidità nella misura indicata dal CTU prof. Per\_2 tenuto conto del periodo 2013-2020, ad € 27.620.000; ovvero nel diverso importo, anche maggiore, che dovesse essere ritenuto di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione e interessi, da calcolarsi al tasso previsto ex art. 1284, commi 4° e 5°, c.c. per il periodo successivo alla proposizione della domanda;

Ø in via subordinata

d) accertare e dichiarare che il sig. Parte\_2 quale amministratore unico di [...] CP\_1 non ha osservato i doveri imposti dalla legge e/o dallo statuto sociale, e la conseguente sua responsabilità per i danni arrecati alla Società, ai sensi degli artt. 2392 e 2393-bis c.c.;

e) per l'effetto, condannare il medesimo a risarcire tutti i danni subiti e subendi da [...] CP\_1 quantificabili al 28 febbraio 2023, e salvo aggiornamento, in una somma almeno pari: a. se si considerano gli eccessi di liquidità nella misura indicata dal CTP prof. Per\_, tenuto conto del periodo 2010-2021, ad € 74.698.000; ovvero, in subordine, b. se si considerano gli eccessi di liquidità sempre nella misura indicata dal CTP prof. Per\_, tenuto conto del periodo 2010-2020, ad € 66.060.000; ovvero, in ulteriore subordine, c. se si considerano gli

eccessi di liquidità nella misura indicata dal CTU prof. *Per\_2* tenuto conto del periodo 2013-2020, ad € 44.806.000; ovvero nel diverso importo, anche maggiore, che dovesse essere ritenuto di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, da calcolarsi al tasso previsto ex art. 1284, commi 4° e 5°, c.c. per il periodo successivo alla proposizione della domanda; Ø in ogni caso, anche in via istruttoria

f) previa, occorrendo, remissione in termini, ordinare a *Controparte\_1* di esibire il contratto di "Consulenza indipendente in materia d'investimenti" stipulato il 1° dicembre 2021 con la società Tosetti Value SIM S.p.a. menzionato a pag. 4 del doc. 32, nonché le relazioni e perizie rese da Tosetti in esecuzione del contratto medesimo;

g) disporre, occorrendo, integrazione della consulenza tecnica già resa dal prof. *Per\_2* a conferma, anche secondo i principi di scienza/tecnica aziendalistica, della quantificazione del danno sofferto da *Controparte\_1* e da *Controparte\_2* secondo quanto indicato in atti e, in ogni caso, qualora risultasse controversa in sede di decisione la quantità del risarcimento dovuto, pronunciare condanna generica nei confronti di *Parte\_1* [...] e dell'amministratore unico sig. *Parte\_2* per i titoli di cui alle superiori domande, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione del danno;

Ø in ogni caso

h) condannare *Parte\_1* e il sig. *Parte\_2* in solido tra di loro, e in ogni caso il sig. *Parte\_2* nonché *Controparte\_1* anche ai sensi dell'art. 2393-bis, comma 5°, c.c., all'integrale rifusione a *Controparte\_2* di spese e compensi tutti, ivi compresi i costi di funzionamento dell'arbitrato e del consulente tecnico d'ufficio nonché quelli spettanti al curatore speciale, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge nonché rimborso forfetario".

**Per la parte convenuta in impugnazione** *Controparte\_1* conclusioni nelle cause riunite RG 923/2023 e RG 962/2023):

*"Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, accogliere, nei limiti di cui in parte motiva, le impugnazioni proposte da *Parte\_1* e dal Dott. *Parte\_2* avverso il Lodo reso dal Collegio Arbitrale, in persona degli arbitri Avv.ti Prof. Marco Arato, Francesco Illuzzi e Paolo Canepa, in data 9 ottobre 2023. Vinte le spese"*.

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1.1 – Con lodo del 9 ottobre 2023 il collegio arbitrale, pronunciando nel procedimento introdotto con domanda di nomina degli arbitri del 23 novembre 2020, presentata da *Controparte\_2* nei confronti di *Parte\_1* nei confronti di *Parte\_2*, e nei confronti di *Controparte\_1* così decideva:

“... pronunciando sulla procedura intrapresa da *Controparte\_2* [...] nei confronti di *Parte\_1* del DOTT. *Parte\_2* [...] e di *Controparte\_1* ogni istanza, eccezione e conclusione respinta e disattesa o, comunque, assorbita:

- a) dichiara sussistente la propria competenza a decidere le domande svolte in via principale da parte attrice, respingendo conseguentemente l'eccezione di incompetenza proposta da *Parte\_1* a cui ha aderito il dott. *Parte\_2* [...]
- b) dichiara sussistente l'interesse di *Controparte\_2* a proporre le domande dalla stessa svolte nel presente procedimento arbitrale, respingendo conseguentemente la relativa eccezione proposta dal dott. *Parte\_2* a cui ha aderito *Parte\_1*
- c) accoglie l'eccezione di prescrizione relativa ai diritti risarcitori ex art.2497 c.c. di <sup>Co</sup> nei limiti di cui in motivazione;
- d) dichiara la responsabilità, ai sensi dell'art.2497 c.c., di *Parte\_1* e del dott. *Parte\_2* nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, dichiarata tenuti e condanna, in solido, *Parte\_1* e il dott. *Parte\_2* [...] a risarcire a *Controparte\_2* la somma di Euro 8.374.000 (otto milioni e trecentosettantaquattromila Euro), oltre interessi dal 30.9.2023 sino al saldo effettivo;
- e) accoglie nei limiti indicati in motivazione la domanda proposta da [...] *Controparte\_2* in via subordinata e, conseguentemente, dichiara tenuto e condanna il dott. *Parte\_2* a risarcire a *Controparte\_1* la somma di Euro 10.009.000 (dieci milioni e novemila Euro), oltre interessi legali dal 30.9.2023 sino al saldo effettivo;

- f) liquida le spese di lite sostenute da **Controparte\_2** nei seguenti importi: (i) con riferimento alla domanda svolta in via principale ex art.2497 c.c. in Euro 90.000,00; (ii) con riferimento alla domanda svolta in via subordinata ex art. 2393 bis c.c. in Euro 55.000. In entrambi i casi le spese devono maggiorarsi delle spese generali (15%), CPA e IVA se dovuta;
- g) nulla liquida a titolo di spese a favore di **Controparte\_1** per le ragioni di cui in motivazione;
- h) dichiara tenuto e condanna il dott. **Parte\_2** a rifondere a **[...]** **Controparte\_2** le spese processuali di cui al capo f) (ii);
- i) dichiara le spese di cui al capo f(i) compensate tra **Controparte\_2** **[...]** ed i convenuti dott. **Parte\_2** e **Parte\_1** nella misura del 30%;
- j) dichiara tenuti e condanna, in solido tra loro, il dott. **Controparte\_6** **[...]** in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a **Controparte\_2** le spese processuali di cui al capo f)(i), nella residua misura del 70%, gli onorari degli Arbitri, il compenso del Segretario, le spese di bollatura degli atti e il compenso del CTU;
- k) in applicazione dell'art.2393 bis co.5 c.c., dichiara tenuta **Controparte\_7** **[...]** in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne **Controparte\_2** delle spese della presente procedura (nessuna esclusa) che non dovessero essere rimborsate dal dott. **Parte\_2** **[...]** e da **Controparte\_8** .

1.2 – Il lodo è stato pronunciato fondando la competenza del collegio arbitrale sulla clausola compromissoria prevista dall'art. 34 dello Statuto di **Controparte\_1** 16 settembre 2004 (anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 40/2006). La clausola di cui all'art. 34 dello Statuto di **Controparte\_1** così prevede: “Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato rituale, secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 5/2003. La

*presente clausola compromissoria non si applica ex art. 34, 5° comma del decreto legislativo 5/2003 alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Con la presente clausola compromissoria statutaria, i soci determinano ex art. 816 del Codice di Procedura Civile la sede dell'arbitrato nel Comune di Genova. La cognizione delle liti sarà devoluta ad un Collegio composto da tre arbitri nominati ex art. 34, 2° comma del decreto legislativo 5/2003 dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova. L'istanza di nomina avverrà a cura della parte più diligente. Qualora il Presidente non dovesse provvedere nel termine di trenta giorni dall'istanza, la nomina andrà richiesta al Presidente del Tribunale di Genova. Il Collegio Arbitrale pronuncerà il lodo secondo la legge italiana e, salvo quanto disposto dall'art. 35, comma 2 del decreto legislativo 5/2002, nei termini previsti dall'art. 820 del Codice di Procedura Civile. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società. Con ordinanza ex art. 814 del Codice di Procedura Civile, il Collegio Arbitrale determinerà la ripartizione delle spese del procedimento tra le parti”.*

1.3 – Con il lodo impugnato trovavano accoglimento, nei limiti di cui alla pronuncia arbitrale, le domande svolte da *Controparte\_2* nei confronti di *Parte\_1* e di *Parte\_2* rivolte al collegio arbitrale come segue:

- *in via principale a) accertare e dichiarare che l'attività di direzione e coordinamento di *Parte\_1* nei confronti di *Controparte\_1* è stata esercitata in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, con responsabilità della stessa *Parte\_1* ex art. 2497 c.c.; b) accertare e dichiarare che il sig. *Parte\_2* amministratore unico di *Controparte\_1* e amministratore di *Parte\_1* ha preso parte al fatto lesivo; c) per l'effetto, condannare *Parte\_1* e il sig. *Parte\_2* in solido tra di loro, al risarcimento a *Controparte\_2* [...] del pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della sua partecipazione in *Controparte\_1* quantificabile allo stato in una somma pari ad € 32.136.000, ovvero nel diverso importo, anche maggiore, che dovesse essere ritenuto di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre*

rivalutazione e interessi, da calcolarsi al tasso previsto ex art. 1284, comma 4°, c.c. per il periodo successivo alla proposizione della presente domanda;

- in via subordinata d) accertare e dichiarare che il sig. **Parte\_2** quale amministratore unico di **Controparte\_1** non ha osservato i doveri imposti dalla legge e/o dallo statuto sociale, e la conseguente sua responsabilità per i danni arrecati alla Società, ai sensi degli artt. 2392 e 2393-bis c.c.; e) per l'effetto, condannare il medesimo a risarcire tutti i danni subiti e subendi da **Controparte\_1** quantificabili allo stato in € 52.132.000, ovvero nel diverso importo, anche maggiore, che dovesse essere ritenuto di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, da calcolarsi al tasso previsto ex art. 1284, comma 4°, c.c. per il periodo successivo alla proposizione della presente domanda;
- in ogni caso f) condannare **Parte\_1** e il sig. **Parte\_2** in solido tra di loro, e in ogni caso il sig. **Parte\_2** nonché **Controparte\_1** [...] ai sensi dell'art. 2393-bis, comma 5°, c.c., all'integrale rifusione a **Controparte\_2** di spese e compensi tutti, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge nonché rimborso forfetario.

1.4 – Il collegio arbitrale è pervenuto alla pronuncia del lodo nei termini sopra ricordati svolgendo le seguenti considerazioni:

- i. le questioni poste in causa rientrano tra quelle compromettibili in arbitrato per l'ampiezza della previsione dell'art.34 dello Statuto di **Controparte\_1** e la natura disponibile dei diritti oggetto di domanda; tardiva è in ogni caso l'eccezione di incompetenza degli arbitri svolta da **Parte\_1** cui aveva aderito **Parte\_2** per la previsione di cui all'art.817 co.2 cpc;
- ii. sussiste l'interesse ad agire di **Controparte\_2** e infondata è la contraria eccezione svolta da **Parte\_2** "la mancata distribuzione dell'utile di <sup>Cont</sup> costituisce ... un presupposto dell'azione di <sup>Co</sup> ", e "la definitività (conseguente alla loro mancata impugnazione) delle delibere di accantonamento a riserva degli utili di esercizio di <sup>Cont</sup> on elimina, ma anzi determina l'interesse ad agire della stessa <sup>Co</sup> " (pag.23 punto 48 **Pt\_3** ;

- iii. l'eccezione di prescrizione svolta da *Parte\_1* e *Parte\_2* è fondata limitatamente all'azione ex art.2947 cc nei limiti del termine quinquennale di cui all'art.2949 cc, per i fatti anteriori al 5 ottobre 2015, data antecedente il quinquennio dal giorno, 25.9.2020, di ricezione della diffida di [...] *CP\_2* ; per l'azione ex art.2393 bis cc opera la sospensione di cui all'art.2941 n.7 cc, e il termine di prescrizione non è decorso;
- iv. *Controparte\_2* agisce per il *“danno al valore e alla redditività della propria partecipazione per effetto della condotta di eterodirezione svolta da FS ...”*; danno che *“deriverebbe dal mancato incremento del patrimonio sociale di Cont quale conseguenza dell’“uso non imprenditoriale della liquidità”* (pag.25 punto 55 *Pt\_3* ;
- v. in relazione alla responsabilità di *Parte\_2* *Controparte\_2* chiede *“il risarcimento per il danno derivato alla società per il mancato/cattivo utilizzo, da parte dell'amministratore, delle riserve e della liquidità”* (pag.27 punto57/a Lodo); ha dato atto il collegio arbitrale che la liquidità di *Controparte\_1* è depositata in depositi bancari, già presso *CP\_9* poi presso Banca Intesa;
- vi. oggetto dell'arbitrato non è la mancata distribuzione di utili ai soci, e [...] *CP\_2* non agisce per il danno sofferto per mancata distribuzione dell'utile (pag. 27 punto 57 *Pt\_3* ;
- vii. è fondata l'eccezione di prescrizione limitatamente all'azione ex art. 2497 cc, in quanto il termine di prescrizione quinquennale non è stato interrotto (pag.24 punti 50-51 *Pt\_3* ; *“il collegio non ritiene infatti che non riferimento a questa azione possa trovare applicazione la condizione di sospensione di cui all'art.2941, n.7 c.c. (neppure con riferimento all'azione nei confronti del dott. Pt\_2 ai sensi del secondo comma dell'anzidetta norma”* (pag.24-25 punto 53);
- viii. non è decorso il termine di prescrizione in relazione all'azione ex art. 2393 bis cc nei confronti di *Parte\_2* *“in quanto opera, nella specie, la sospensione di cui all'art.2941, n.7 c.c., essendo pacifico che il dott. Pt\_2 ha ricoperto, e ricopre tuttora, la carica di amministratore unico di Cont senza soluzione di continuità, dal 4.3.2008 (v. pag.3 della seconda comparsa*

conclusionale del dott. Pt\_2 e il doc. n.2 di parte attrice)” (pag.24 punto 52 Pt\_3 ;

ix. nella gestione delle riserve e della liquidità Parte\_2 non ha adempiuto con la diligenza richiesta dall’art.2392 co.1 cc, in quanto “se l’amministratore non adempie ai propri obblighi con la diligenza da lui dovuta è responsabile non solo per le perdite (diminuzione del patrimonio sociale) che egli produce, ma anche per l’accrescimento che, se avesse appropriatamente operato, sarebbe conseguito alla Società, e che invece è mancato” (pagg.31-32 punto 62 Lodo); il collegio arbitrale ha ritenuto che:

a. “non vi è prova che l’amministratore unico abbia, nel corso degli anni nei quali ha proposto l’accantonamento dell’utile a riserva, effettivamente svolto le attività di indagine, di studio, di verifica e di valutazione di potenziali target di acquisizione o di altre iniziative di investimento, coerenti con quanto proposto agli azionisti e con quanto riferito nelle assemblee sociali” (pag.28 punto 72 Pt\_3 ; “sarebbe stato doveroso per l’amministratore unico, in osservanza delle prescrizioni di cui all’art.2497 ter cc, attivarsi affinché le decisioni in materia di destinazione dell’utile fossero analiticamente motivate in modo da consentire il riscontro delle ragioni e degli interessi che le motivavano, curando che fosse indicata la tempistica e la quantità degli investimenti (anonimizzando per il resto il piano); oppure, che il piano fosse comunicato al Collegio Sindacale, organo di garanzia di Cont mettendolo in condizione di assicurare il socio di minoranza in relazione a una decisione idonea a concretizzare abuso a suo danno” (pag.39 punto 73 Lodo); “nulla è stato prodotto in causa a dimostrazione delle attività dichiarate in arbitrato dal dott. Pt\_2 ... il Collegio ritiene non porsi altra alternativa: o il piano industriale non esisteva; oppure non conteneva alcuna notizia o dato relativo all’attività che l’amministratore unico ha riferito invece di aver compiuto nel corso degli anni nell’ottica di assicurare linee di sviluppo esterno all’attività aziendale ... Tanto nell’uno, quanto nell’altro caso la conseguenza che secondo l’id quod

- plerunque accidit può trarsi, e il Collegio trae, dalla mancata produzione, è che le attività che esso avrebbe dovuto descrivere e documentare non sono state poste in essere”* (pag.39 punto 74 *Pt\_3* ;
- b. all’esito di CTU disposta in ordine a “... *fino a quando ... l’accumulo di liquidità [da parte di <sup>Cont</sup> risulti giustificato secondo la scienza e la tecnica aziendalistica ...*” – doveva ritenersi che *Controparte\_1* presentasse un accumulo di liquidità “*a partire dall’esercizio 2013 ... stimata eccessiva ...*”, e non fisiologica (pagg. 41-42 punti 79, 80 *Pt\_3* . Infondate erano le ragioni in ordine alla ragionevolezza della liquidità dedotte da *Parte\_2* (in particolare sotto i seguenti profili: 1. *CP\_10* intensive dell’attività sociale, con acquisto di macchinari per i clienti per mantenere la clientela legata al consumo dei prodotti commercializzati da *Controparte\_1* 2. rigidità delle rilevanti quote di crediti verso la P.A. del settore sanitario, con tempi lenti di pagamento; 3. problematiche relative dal rapporto di distribuzione con *[...]* *CP\_2* scaduto nel 2008, con successivo conflitto tra *[...]* *CP\_2* e *Controparte\_1* definito solo nel 2010 con un accordo che portava ad una contrazione dei ricavi inerenti il rapporto da 68,6 mln/Euro nel 2006 a 19,5 mln/Euro nel 2019, e alla contrazione del fatturato di *Controparte\_1* da 71,5 mln/Euro nel 2006 a 29 mln/Euro nel 2019), nonché dalla stessa *Controparte\_1* (perizia doc. 24 *CP\_1* *[...]* pagg. 11 segg.);
- c. costituiscono, nel caso, limiti alla c.d. business judgment rule, e all’insindacabilità delle scelte di gestione dell’impresa, l’assenza di prova di piani industriali, l’assenza di prova di attività relative agli investimenti, l’impiego delle disponibilità liquide in utilizzi non produttivi sottratti al ciclo attivo aziendale (pag.45 punto 88 *Pt\_3* ; “... *irragionevole ... è parso al Collegio il mancato utilizzo delle risorse disponibili di significativa entità, per importi superiori a multipli del capitale sociale e, via via, dello stesso fatturato complessivo annuale, così come l’impiego nel ciclo operativo di una percentuale sempre più*

*ridotta della liquidità disponibile ... L'irragionevolezza non sta nelle dimensioni dell'eccedenza della liquidità, ma nel suo mancato utilizzo: superata la soglia della percepibilità dell'eccedenza, l'amministratore, chiamato in responsabilità, deve dimostrare di non avere investito a seguito di scelte ponderate, dimostrabili e razionali. Il dott. Pt\_2 non ha dato alcuna prova della sua scelta: non solo di non investire, ma di continuare a richiedere l'accantonamento di risorse" (pagg.46-47 punto 89/b Pt\_3 ;*

- x. *"l'inadempimento dell'amministratore unico agli obblighi inerenti alla sua carica ha determinato un danno a Cont che è stata privata dell'incremento patrimoniale che si sarebbe prodotto se le disponibilità liquide fossero state, anziché accantonate e "ingessate", impiegate per finalità produttiva"; "la responsabilità del dott. Pt\_2 non deriva dal fatto di non aver mancato l'obiettivo; ma dal fatto ... "di non averci neppure provato", preferendo – senza essere qui in grado di dare ragione delle proprie scelte – accantonare utili e liquidità senza impiegarli per lo sviluppo del ciclo" (pag.47 punto 91 Pt\_3 ;*
- xi. *"... le occasioni di investimento (i target) per poter incrementare il giro di affari esistevano, ed erano numerose, così come frequenti sono state le operazioni effettivamente concluse da altri operatori" (pag.49 punto 92 Pt\_3 anche, nota (48) "oltre 100, cfr. Relazione Pt\_4 All.1", nota (49) "oltre 120 nel solo periodo 2018-2020: v. All.3 Relazione Pt\_4 );*
- xii. *"la scelta del dott. Pt\_2 di non utilizzare, ingessandola, la liquidità aziendale è avvenuta in funzione non dell'interesse di Cont ma di quello della controllante FS ... " (pag.47 punto 89 Pt\_3 ;*
- xiii. *in relazione alla responsabilità ex art.2497 cc, "la posizione di direzione costituisce solo il presupposto per l'accertamento della responsabilità ..., la quale scaturisce, in concreto, dal perseguimento da parte della controllante di un interesse proprio o altrui in violazione, da parte della controllante stessa, dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della società controllata" (pag.51 punto 97 Lodo);*

- xiv. “... è pacifico che <sup>Cont</sup> sia soggetta all’attività di direzione e coordinamento di <sup>Co</sup> tale circostanza risulta infatti dai bilanci di <sup>Cont</sup> e dalla documentazione sociale (v., in particolare i docc. da nn. 05\_01 a 05\_13 di parte attrice), in cui si dà atto che <sup>Cont</sup> soggetta all’attività di direzione e coordinamento svolta da <sup>Co</sup> la quale detiene il 55% del capitale sociale della stessa <sup>Cont</sup> ; <sup>Parte\_1</sup> “è in grado di determinare la condotta imprenditoriale di <sup>Cont</sup> e di imporre al suo amministratore unico la propria direzione, anche con riferimento specifico alla destinazione dell’utile di esercizio e al pagamento dei dividendi; la predetta circostanza di desume, infatti, da” (pagg.52-53 punto 100 <sup>Pt\_3</sup> :
- a. “l’identità soggettiva tra gli amministratori di <sup>Cont</sup> (il dott. <sup>Pt\_2</sup> quale amministratore unico) e di <sup>Co</sup> della quale lo stesso dott. <sup>Pt\_2</sup> è amministratore, oltre che socio (v. la visura di <sup>Co</sup> sub doc. n.3 di parte attrice) ...”;
  - b. “il fatto che il dott. <sup>Pt\_2</sup> svolga l’incarico di amministratore unico di <sup>Cont</sup> quale “personale distaccato” di <sup>Co</sup> e le retroceda sistematicamente i compensi percepiti per la predetta carica ...”;
  - c. “l’accordo di payment of dividends-agreement (sub doc.10 del dott. <sup>Pt\_2</sup> relativo agli utili degli esercizi 2005 e 2006, che è stato sottoscritto il 4.8.2010 da <sup>Co</sup> (e non da <sup>Cont</sup> ...”;
- xv. “i plurimi elementi di fatto sopra indicati costituiscono, pertanto, evidenza (ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2729 c.c.) della riconducibilità a <sup>Co</sup> delle scelte gestorie dell’amministratore unico di <sup>Cont</sup> (il dott. <sup>Pt\_2</sup> , anche con riferimento al mancato reinvestimento della liquidità rinveniente dagli utili della stessa <sup>Cont</sup> ccantonati a riserva” (pag.53 punto 100 Lodo), ove la gestione della liquidità posta in essere dall’amministratore unico <sup>Parte\_2</sup> è stata ritenuto da collegio arbitrale contraria ai principi di corretta gestione imprenditoriale e fonte di responsabilità per l’amministratore nei confronti di <sup>Controparte\_1</sup> (pag.54 punto 101 <sup>Pt\_3</sup> ;
- xvi. “... nel momento in cui – agendo per il tramite del proprio dipendente (rectius “personale distaccato”) dott. <sup>Per\_3</sup> ha deciso di dare via (come ha appurato il CTU nella propria relazione, v. pag.37) a ingenti e improduttivi eccessi di

liquidità (accumulati sui conti correnti di <sup>Cont</sup>, al di fuori di “esigenze oggettive correlate alle caratteristiche della Società e dello Specifico business aziendale”, la stessa <sup>Co</sup> ha omesso di perseguire l’interesse sociale della società etero diretta (e, quindi, di <sup>Cont</sup>, avendole impedito di ottenere il lucro caratteristiche rinveniente dall’impiego dell’anzidetta liquidità nella sua attività di impresa e così di perseguire il proprio oggetto sociale, che non contempla la mera tesaurizzazione degli attivi (v. doc.n.2 di parte attrice). ... la società controllante non può adottare politiche che impediscono alla società dalla stessa controllata di operare quale autonomo centro di profitto, assumendo il predetto comportamento rilievo ai fini dell’affermazione della responsabilità di cui all’art.2497 c.c.” (pag.54 punto 101 Lodo)

xvii. “... il collegio ritiene che l’interesse perseguito, nella specie, non sia stato quello di <sup>Cont</sup> ma l’interesse extrasociale della controllante <sup>Co</sup> o, addirittura, della famiglia <sup>Pt\_2</sup> cui detta società è riconducibile. Ne è la riprova la circostanza che <sup>Co</sup> per quattordici anni abbia confermato il dott. <sup>Pt\_2</sup> quale amministratore unico di <sup>Cont</sup> il che significa che la stessa <sup>Co</sup> ha considerato vantaggiosa (o, quantomeno, non dannosa) la politica di mancato reinvestimento dei predetti utili, attuata dall’amministratore unico di <sup>Cont</sup>. Inoltre, il fatto che la giacenza di liquidità per decine di milioni di Euro sui conti di <sup>Cont</sup> costituissero un elemento di presentazione del <sup>Parte\_5</sup> e, in particolare, della holding <sup>Co</sup> consentendo di presentarsi, nei confronti dei terzi e del sistema bancario, come un gruppo solido patrimonialmente e titolare di risorse liquide di dimensioni davvero ragguardevoli” (pagg.54-55 punto 103 Lodo);

xviii. “il già citato accordo di payment of dividends agreement (sub doc. n.10 del dott. <sup>Pt\_2</sup>, dimostra come <sup>Co</sup> abbia utilizzato, in passato, la distribuzione degli utili di <sup>Cont</sup> quale strumento di pressione nei confronti di <sup>Co</sup>, anche per ottenere concessioni in relazione alla definizione della fase conflittuale venutasi a creare con <sup>Co</sup> (v., ancora, il doc. n.10 del dott. <sup>Per\_4</sup>). Questo elemento fatturale, inserito nel quadro indiziario sopra delineato, induce a ritenere che la decisione di <sup>Co</sup> di non reinvestire gli utili e la liquidità da essi generata nel ciclo

produttivo dell'impresa fosse funzionale ad indurre la stessa <sup>Co</sup> a cedere a <sup>Co</sup> la propria partecipazione di minoranza nel capitale di <sup>Cont</sup> quale unico possibile sbocco alla situazione di immobilizzazione e di isterilimento del valore delle proprie azioni. Del resto, è un fatto pacifico che già in passato <sup>Co</sup> avesse manifestato a <sup>Co</sup> l'intenzione di cedere la propria partecipazione (v. le pagg.14 e ss. della memoria del dott. <sup>Per\_5</sup> del 23.4.2021 e le pagg.6 e ss. della seconda conclusionale di <sup>Co</sup>). Questa finalità, a ben vedere, è la sola che possa dare logica e razionale spiegazione del fatto, che, pur in assenza di alcun effettivo utilizzo della liquidità rinveniente dagli utili accantonati, e in presenza, di una continua diminuzione dei ricavi, nell'inerzia dell'Amministratore Unico a operare attivamente per il reperimento di fatturati sostitutivi (attraverso l'acquisizione di aziende), il socio <sup>Co</sup> abbia sistematicamente proseguito (su proposta dell'amministratore unico di <sup>Cont</sup>, non solo, a decidere di accantonare a riserva gli utili di esercizio, tempo per tempo, maturati da <sup>Cont</sup> ma anche a confermare il dott. <sup>Pt\_2</sup> nella carica, così dando mostra di approvarne incondizionatamente l'operato" (pag.55 punto 104 Lodo);

- xix. "... ritiene il Collegio che la decisione di <sup>Co</sup> (per il tramite del dott. <sup>Pt\_2</sup>, di trattenere le risorse rinvenienti dagli utili non distribuiti di <sup>Cont</sup> per formare riserve di liquidità sostanzialmente improduttive, sia stata causa diretta del danno da perdita del lucro che essa, e usata imprenditorialmente, avrebbe generato per la società eterodiretta (la stessa <sup>Cont</sup>, costì privando <sup>Cont</sup> del correlato accrescimento patrimoniale, con conseguente perdita di valore della partecipazione del socio <sup>Co</sup>. Infatti i risultanti rinvenienti dall'attività caratteristica di <sup>Cont</sup> a cui tanto rilievo è attribuito dalle Parti convenute rendono evidente che l'impiego delle riserve di liquidità nel ciclo sarebbe stato foriero di ritorno, con incremento del valore patrimoniale di <sup>Cont</sup> e correlato incremento del valore della partecipazione di <sup>Co</sup> nel capitale di <sup>Cont</sup>. Entrambi, invece, vanificati dall'abuso direttivo attuato per mezzo della gestione dell'amministratore unico. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi sussistente la responsabilità ex art.2497 cc di <sup>Co</sup> nei termini contestati da <sup>Co</sup> nella sua domanda principale, limitatamente ai fatti dannosi

*successivi al 5.10.2015, essendo prescritta l'azione di parte attrice riferita agli anni precedenti (v. retro il punto 53)” (pagg.55-56 punto 105 Lodo);*

1.5 – Con l'accoglimento delle domande svolte da *Controparte\_2* il collegio arbitrale ha proceduto alla liquidazione del danno con i seguenti criteri:

- i. *“... la liquidazione non può che avvenire secondo apprezzamento equitativo, dovendosi stimare il mancato guadagno per *Cont* conseguente alla condotta omissiva del dott. *Pt\_2* Non vi è quindi la possibilità di misurare differenziali tra valori effettivamente acquisiti, ma si deve necessariamente procedere a quantificazioni basate su assunti probabilistici di ragionevolezza. Il Collegio ritiene di disporre degli elementi idonei a consentirgli di esprimere un giudizio prognostico attendibile, e quindi una stima appropriata e “giusta” ex art. 1226 c.c., quanto al danno conseguito all'inazione dell'amministratore unico. Tali elementi consistono: (i) in una base di riferimento (l'eccedenza di liquidità); (ii) in un tasso (o indicatore) di redditività da applicare alla base di riferimento; (iii) nel periodo temporale di riferimento per la quantificazione del danno” (pag.57 punto 109 *Pt\_3* ;*
- ii. *in via equitativa, utilizzando gli elementi sopra indicati, il collegio arbitrale perveniva alla “quantificazione della perdita di guadagno subita da *Cont* nel periodo fino al 31.12.2020” in ... (pagg. 60 segg. punti 117 Lodo);*
- iii. *nella quantificazione del danno il collegio arbitrale ha considerato il calcolo eseguito dal CTU in ordine alla “liquidità razionalmente funzionale al supporto aziendale di *Cont* , determinata previa considerazione “di una parte di liquidità a servizio di possibili acquisizioni di target di dimensioni equiparabili alle acquisizioni effettivamente fatte o a quello che, solo in sede di arbitrato, l'amministratore unico ha dichiarato di aver vagliato” (pag.57 punto 110 *Pt\_3* ;*
- iv. *nel considerare tale calcolo il collegio arbitrale si è dichiarato “consapevole che la stima della liquidità eccedente è stata operata dal CTU muovendo da modelli di calcolo da lui ricostruiti”, ma ha concluso che “ciò che conta è che i modelli siano stati razionalmente impostati, sulla base di assunti oggettivi, siano*

- logicamente articolati e che i calcoli che rilevano per il formarsi del giudizio tecnico finale siano intrinsecamente corretti. Queste caratteristiche si riscontrano nella relazione del CTU” (pag.57 punto 111 Pt\_3 ;*
- v. *il collegio arbitrale ha altresì dichiarato di considerare che “il CTU, nell’elaborare il proprio modello, ha tenuto conto dell’impegno di liquidità correlato a eventuali operazioni di acquisizione (CTU, § 3.5.2): ciò ha fatto, si legge nella CTU (a pag.17) “considerando pienamente attendibile quanto affermato dal dott. Per\_6 nella relazione di parte del 21 aprile 2021 agli atti”. Quanto sostenuto dal dott. Per\_6 non è però stato in alcun modo provato in giudizio. Ne consegue che il Collegio, individua la base di riferimento nell’”Eccedenza di liquidità 2C” di cui alla Tavola 11 della CTU (a p.18), senza computare la “Liquidità per operazioni di acquisizione (D)” (pag.58 punto 112 Lodo);*
- vi. *il collegio arbitrale – sul presupposto di dover procedere a liquidare “un danno consistente nella perdita di un incremento patrimoniali da mancato uso imprenditoriale di liquidità disponibile (e affidata dai soci con la finalità di incrementare e di sviluppare il fatturato)” – ha ritenuto di “individuare l’indice da applicare alla base di riferimento ...” nel “tasso di interesse fissato dal D.Lgs. 231/2002” affermando che “il criterio della prevedibilità ex ante legittima pienamente l’assunto che per un imprenditore il mancato uso della liquidità disponibile sia produttivo di un danno almeno pari a quello che la legge presume per le transazioni commerciali, che avvengono, tipicamente, tra imprenditori. Al riguardo si evidenzia che il tasso del D.Lgs. 231/2002 si attesta, nel periodo, ben al di sotto del RONA medio (11,8%) indicato da SH” (pag.58 punt1 113 e 114 Lodo);*
- vii. *il collegio arbitrale ha poi precisato che “è corretto ciò che sostengono i convenuti, e cioè che il danno va liquidato secondo la prospettiva ex ante, e non secondo la logica dell’ex post”, e, in considerazione di ciò, “in via di ulteriore affinamento del giudizio di liquidazione, il Collegio, tenuto sempre ben presente quanto disposto dall’art.1226 c.c., ritiene giusto assumere quale indice, per l’anno 2013, il CP\_11 effettivo di Cont e non porre a carico dell’amministratore*

unico nulla per l'esercizio 2019, dove il CP\_11 di <sup>Cont</sup> stato negativo. Ed infatti nel 2013 il RONA di MS è stato inferiore al tasso ex D.Lgs. n.231/2002 e nel 2019 il RONA è stato addirittura negativo. E' infatti certo che se un determinato pregiudizio è prevedibile, ma poi il danno non si verifica, o si verifica in misura minore rispetto a quella prevedibile, di ciò vada tenuto conto" (pag.59 punto 115 Pt\_3

viii. premessi i sopra ricordati criteri il collegio arbitrale ha poi considerato che, all'esito della CTU, è stato ritenuto esistente un eccesso di liquidità solo dall'esercizio 2013 e che, nei limiti delle domande svolte da [...] CP\_2 , il *dies ad quem* per il danno ex art. 2497 cc era da individuarsi al 31.12.2020;

ix. il collegio arbitrale, escludendo altresì la fondatezza dell'eccezione ex art.1227 cc svolta da Parte\_1 ha poi eseguito il calcolo relativo al danno "per ciascun esercizio di riferimento ... applicando alla Base di riferimento (definita dal CTU come "Eccedenza di liquidità") l'indice sopra precisato (tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 o, se inferiore, CP\_12 , al netto del rendimento prodotto nel medesimo esercizio dalla liquidità secondo l'impiego fattone da <sup>Cont</sup> (pag.60 punto 117/b Pt\_3 , giungendo alla quantificazione del danno nella misura determinata con il lodo impugnato per il periodo dal 1.1.2013 al 4.10.2015 per il danno ex art.2392 e 2393 bis cc, e per il periodo dal 5.12.2015, per effetto della ritenuta fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, al 30.12.2020 per il danno ex art.2497 cc; ha precisato il collegio arbitrale che "il danno ex art. 2497 c.c., spettante direttamente al socio di minoranza, è a ragione ritenuto un danno "riflesso" rispetto a quello sofferto dalla società abusata, nel senso che "il pregiudizio arrecato al valore e alla redditività della partecipazione sociale" altro non è – almeno in linea di principio – che la quota frazionale, nella misura corrispondente all'entità della partecipazione del socio di minoranza (nel nostro caso <sup>Co</sup> è titolare del 45% del capitale sociale di <sup>Cont</sup>, del pregiudizio arrecato al patrimonio della società (nella fattispecie, per la perdita di redditività determina dalla capogruppo)" (pag.62 punto 120 Lodo); inoltre "se tali elementi rientrano nel notorio (o sono riconosciuti dal socio abusato) se ne dovrà

*ovviamente tenere conto: ciò vale, tipicamente, per il carico fiscale che la società abusata avrebbe dovuto sostenere sul lucro di cui è stata ingiustamente privata dalla controllante” (pag.62 punto 122 Lodo).*

2- Con l’impugnazione proposta da *Parte\_1* (RG 923/2023) è stato chiesto dichiararsi la nullità del lodo, e sono stati svolti i seguenti motivi:

2.1 (primo motivo di impugnazione): *“59. In accoglimento di questo primo motivo, analizzato e valutato anche con gli ulteriori tre che seguono, si chiede che questa Ecc.ma Corte dichiari la nullità del lodo che ha dichiarato la competenza del Collegio arbitrale a decidere sulla domanda ex art. 2497 c.c., con violazione e/o falsa applicazione al caso di specie dei vigenti artt. da 806 a 808-quinquies c.p.c., in luogo dei previgenti artt. da 806 a 808 c.p.c. nel testo anteriore alla novella del 2006”*. Con il primo motivo di impugnazione *Parte\_1* lamenta l’applicazione, da parte del collegio arbitrale, dei vigenti artt. da 806 a 808 *quinquies* cpc, in luogo dei previgenti artt. da 806 a 808 cpc, con rigetto dell’eccezione di incompetenza svolta con riguardo alla domanda principale di *Controparte\_2* relativa alla responsabilità ex art.2497 cc, avente natura extracontrattuale, che deduce non rientrare tra le questioni compromettibili.

2.2 (secondo motivo di impugnazione): *“80. In accoglimento di questo secondo motivo, da analizzare e valutare congiuntamente a quelli a questo connesso ratione materiae, si chiede che questa Ecc.ma Corte dichiari la nullità del lodo che ha dichiarato la competenza del Collegio arbitrale a decidere sulla domanda ex art. 2497 c.c., con violazione e/o falsa applicazione al caso di specie dell’art. 34, d.lgs. 5/2003”*. Deduce *Parte\_1* che *“lo Statuto sociale di <sup>Cont</sup> ha reso arbitrabili quelle sole controversie che traggano origine da una violazione del medesimo Statuto: sono, infatti, devolute ad arbitrato societario le controversie «aventi ad oggetto rapporti sociali”, e che <sup>Co</sup> è stata convenuta nel procedimento arbitrale non nella propria qualità di socio [che è quanto erroneamente afferma il lodo al § 43], bensì in quanto soggetto terzo, e precisamente siccome società che eserciterebbe attività di direzione e coordinamento”*. Deduce inoltre che *“è inarbitrabile una lite in cui un titolare di una partecipazione non sia espressamente invocato nella propria qualità di socio”*

2.3 (terzo motivo di impugnazione): “violazione e/o falsa applicazione al caso di specie dell’art.34, d.lgs. 5/2003, in ragione dell’indisponibilità, nello specifico contesto dell’arbitrato societario, del diritto controverso”, in quanto “la controversia azionata da <sup>Co</sup> (i) è rivolta contro <sup>Co</sup> uti singulus, e non uti socius, (ii) non ha a che fare con il rapporto sociale, e (iii) non origina da disposizioni contenute nello Statuto, non avendo la società alcuna competenza per dettare regole organizzative vincolanti in materia di direzione e coordinamento, siccome condotta di esterna ingerenza sulla gestione sociale”. Deduce **Parte\_1** che “il terzo requisito che la disciplina dell’arbitrato societario inderogabilmente pone è che il diritto controverso abbia natura «disponibile». Il Collegio si è limitato ad affermare che le domande di <sup>Co</sup> «concernono diritti certamente disponibili», senza misurarsi sulle eccezioni svolte al riguardo da questa difesa, e con ciò andando a violare il corretto canone di diritto applicabile al caso di specie. ... l’azione promossa in via principale da <sup>Co</sup>, oltre a travalicare gli ambiti soggettivo e oggettivo della clausola statutaria, viola l’art. 34, c. 1, d.lgs. 5/2003 che limita inderogabilmente la possibilità di devoluzione in arbitrato societario alle sole «controversie insorgenti tra i soci [...] che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale»”.

2.4 (quarto motivo di impugnazione): “102. Con il presente motivo di nullità non si intende porre in discussione che <sup>Co</sup> ha sollevato l’eccezione di incompetenza in corso di causa, né che la seconda proposizione dell’art. 817, c. 2, c.p.c. identifichi – di regola – una preclusione, tale per cui detta eccezione va proposta con la prima difesa utile. Il punto è che tale regola soffre un’eccezione, come reso evidente dalla parte finale dell’art. 817, c. 2, c.p.c. che fa «salvo il caso di controversia non arbitrabile». Deduce **Parte\_1** che la non arbitrabilità della controversia esclude la decadenza rilevata dal collegio arbitrale.

2.5 (quinto motivo di impugnazione): “con il presente ed i successivi SESTO E SETTIMO MOTIVO di nullità, <sup>Co</sup> impugna i capi del lodo arbitrale con cui il Collegio, dato atto che «<sup>Co</sup> ha promosso: (a) in via principale, azione volta all’accertamento della responsabilità ex art. 2497 c.c. di <sup>Co</sup> e del dott. **Pt\_2** [...] e (b) in via subordinata, azione ex art. 2393 bis c.c. volta a far accertare la responsabilità del dott. **Pt\_2** quale amministratore unico di <sup>Co</sup> (§ 28), ha dapprima analizzato la

*responsabilità (contrattuale) dell'amministratore della società – oggetto di domanda subordinata – per poi utilizzare – così violando le regole in materia di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. – gli esiti di tale (infondato) giudizio al fine di accertare la responsabilità (extracontrattuale) della capogruppo, oggetto della domanda principale. Il tutto condito da una plateale violazione del rapporto tra chiesto e giudicato che ha inspiegabilmente portato il Collegio arbitrale ad accogliere sia la domanda principale che quella subordinata".* Controparte\_13 chiedendo dichiararsi la nullità del lodo, la violazione del principio della domanda, di cui all'art.99 cpc, e del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art.112 cpc. Deduce che il collegio arbitrale ha invertito l'esame delle domande svolte da [...] CP\_2, procedendo prima all'esame della domanda subordinata e successivamente all'esame della domanda principale, ed ha utilizzato l'accertamento condotto in relazione alla domanda subordinata per affermare la responsabilità in relazione alla domanda principale.

2.6 (sesto motivo di impugnazione): *“violazione e/o falsa applicazione al caso di specie dell'art.116 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2497 e 2697 c.c.”.* Ha dedotto Parte\_1 di aver *“nel giudizio arbitrale eccepito il difetto di allegazione e prova dell'azione ex art. 2497 c.c. su cui – mancando di esplicitare quale sia il corretto canone cui riferirsi – il Collegio non si è pronunciato”.* Ha lamentato che *“129. ... nonostante Co abbia nelle proprie difese finali dedicato ampio spazio al tema della natura della responsabilità ex art. 2497 c.c. e al conseguente regime in tema di onere della prova, svolgendo numerose eccezioni ..., gli arbitri, che pur hanno esaminato e risolto l'essenziale aspetto dell'onere della prova avuto riguardo alla domanda subordinata ex art. 2392 c.c., hanno tuttavia volontariamente omesso medesima disamina avuto riguardo alla domanda principale, coprendosi dietro la contraddittoria formula secondo cui sarebbe «superflua ogni [...] considerazione in merito alla natura contrattuale o extracontrattuale della predetta azione» ex art. 2497 c.c. (§ 51) ... 132. La dichiarazione di non manifestare quale sia il corretto canone di diritto applicabile in materia di onere della prova sulla domanda principale è, quindi, essa stessa violazione dell'art. 2697 c.c., oltre che dell'art. 116 c.p.c., essendo palese l'assenza di ogni logica e coerenza di una simile (non-)decisione”.*

2.7 (settimo motivo di impugnazione): “violazione e/o falsa applicazione al caso di specie del combinato disposto degli artt. 2497 e 2697 c.c.”. Ha dedotto Parte\_I “134. ... come denunciato sin dal CP\_14 MOTIVO, che il gravissimo vulnus rappresentato dall’inversione della disamina della domanda principale e di quella subordinata ha condotto gli arbitri ad utilizzare nel campo aquiliano dell’azione ex art. 2497 c.c. regole operative proprie del terreno contrattuale, e precisamente quelle dell’inadempimento ex art. 2392 c.c. 135.Ciò emerge dalla lettura del § 96 ove la «negligente condotta» contrattuale dell’amministratore viene trasposta e sussunta a mo’ di comportamento integrante «anche la responsabilità (in solido con la stessa <sup>Co</sup> del predetto amministratore, ai sensi dell’art. 2497 c.c.». 136.È oltremodo evidente che, così facendo, il Collegio ha ritenuto fondata la responsabilità di <sup>Co</sup> sulla base di una presunzione, o comunque sulla base di un accertamento compiuto in un contesto in cui l’attore – per riprendere le parole del lodo impugnato (§ 66) – «può limitarsi ad allegare le violazioni», spettando alla controparte (e cioè a <sup>Co</sup> «provare [...] l’osservanza dei doveri [...] nonché l’adempimento degli obblighi [...] imposti». 137.Tale approccio dà luogo ad una gravissima violazione del combinato disposto degli artt. 2497 e 2697 c.c., posto che la fattispecie dell’abusiva direzione e coordinamento è pacifica ipotesi di responsabilità extracontrattuale, come suggerito già dai dati testuali ricavabili dalla mera lettura di tale norma ... 149.Avendo il Collegio platealmente violato tale canone di diritto (cfr. § 96 del lodo anche alla luce dei successivi OTTAVO, NONO, DECIMO, UNDICESIMO, DODICESIMO E TREDICESIMO MOTIVI di nullità), si chiede che questa Ecc.ma Corte dichiari ex art. 829, c. 3, c.p.c. la nullità del lodo impugnato che ha deciso la domanda principale ex art. 2497 c.c., con violazione e/o falsa applicazione al caso di specie dell’art. 2697 c.c.”.

2.8 (ottavo motivo di impugnazione): “violazione e/o falsa applicazione al caso di specie dell’art.2497 c.c. per non essere in tale fattispecie sussumibile l’adozione di decisioni assunte in sede assembleare (siccome prerogative inerenti il rapporto di controllo ex art.2359 cc)”. Ha dedotto Parte\_I che l’unico fatto allegato da [...] CP\_2 a carico della prima è quello di aver iniziato, dal bilancio dell’esercizio 2007, “una particolare politica: non distribuire l’utile, ma destinarlo a riserva straordinaria”, avendo poi il collegio arbitrale ritenuto che la decisione di “formare

riserve di liquidità sostanzialmente improduttive sia stata causa diretta del danno da perdita di lucro”. Ha quindi lamentato *Parte\_1* che “152. ... *Co* è stata condannata dal Collegio per non aver esercitato indimostrati atti gestori, bensì avendo gli arbitri erroneamente sussunto nella fattispecie ex art.2497 c.c. il (ben distinto) esercizio di prerogative esercitate in sede assembleare inerenti al rapporto di controllo ex art.2359 c.c.. 158. ... il corretto canone di diritto attesta che la contestata adozione di decisioni in sede assembleare non è condotta neppure in astratto sussumibile all'interno della disciplina ex art. 2497 c.c. che è, quindi, stata dal Collegio oggetto di palese violazione e/o falsa applicazione”.

2.9 (nono motivo di impugnazione): “violazione e/o falsa applicazione al caso di specie dell'art. 2497 c.c. per non essere in tale fattispecie sussumibile una condotta di tipo omissivo”. Ha dedotto *Parte\_1* che, “160.Per cogliere la portata del presente ulteriore motivo di nullità, è necessario dare atto che, nelle proprie difese finali, *Co* ha contestato a *Co* anche il «mancato utilizzo della liquidità» (CONCLUSIONALE *Co*, p. 31). 161.A tale contestazione fa eco, nel lodo impugnato, il capo di cui al § 100 ove gli arbitri riconducono a *Co* la scelta gestoria del «mancato reinvestimento della liquidità rinveniente dagli utili della stessa *Cont* accantonati a riserva». Ha quindi lamentato che, “168. ... è quindi evidente che il Collegio ha violato e/o dato falsa applicazione all'art. 2497 c.c. per aver dato indebito rilievo ad un'asserita condotta omissiva o a indici formali conseguenti all'osservanza dell'art. 2497-bis c.c., anziché al concreto esercizio di un'attività di direzione unitaria”, ove “170. ... il corretto canone di diritto, ampiamente violato dal Collegio, prevede che la sussistenza di una rilevante condotta ex art. 2497 c.c. possa ricavarsi dal solo effettivo e concreto esercizio di un'illecita azione di direzione e coordinamento”. Ha dedotto che “172. la lettura offerta dal Collegio contrasta, quindi, in modo pieno con la corretta interpretazione dell'art. 2497 c.c. posto che non è certo dalla constatazione che *Co* è astrattamente in grado di poter influenzare la gestione di *Cont* che può ricavarsi un giudizio circa la concreta sussistenza nel caso di specie di tale requisito né, tantomeno, la prova del contenuto delle direttive che (secondo la generica e non provata narrativa di *Co*) *Co* avrebbe emesso. L'esercizio della direzione e coordinamento è, difatti, una situazione dinamica, che si realizza con l'effettivo svolgimento di una serie di condotte attive, e più

*precisamente con l'esercizio di una complessa attività che è stata erroneamente ritenuta provata, e ciò (come rilevato nel SETTIMO MOTIVO) con ulteriore violazione e/o falsa applicazione al caso di specie anche dell'art. 2697 c.c.*".

2.10 (decimo motivo di impugnazione): *"violazione e/o falsa applicazione al caso di specie del combinato disposto degli artt. 2497 e 2697 c.c., per non essere la creazione di una riserva di liquidità una condotta antiggiuridica". Controparte\_15 che "176. ..., appiattendosi sulla posizione di <sup>Co</sup>, il Collegio, pur dato atto che la responsabilità ex art. 2497 c.c. «scaturisce, in concreto dal perseguimento da parte della controllante di un interesse proprio o altrui» (§ 97), ha poi contraddittoriamente attestato l'esistenza di questo requisito «senza che si renda necessario individuare quale sia l'interesse in concreto perseguito con l'abusiva attività di eterodirezione» (§ 102). Ha dedotto Parte\_1 la violazione delle regole in tema di onere della prova rilevando che "181. ... costituisce ulteriore evidente motivo di nullità ex art. 829, c. 3, c.p.c. il fatto che il lodo impugnato, oltre a violare i principi ordinatori ex art. 2697 c.c., ha erroneamente sussunto all'interno dell'alveo ex art. 2497 c.c. una fattispecie in cui l'asserita danneggiata non lamenta una condotta antiggiuridica bensì l'asserita violazione di un interesse proprio, non tutelabile nella sede della responsabilità da direzione e coordinamento".*

2.11 (undicesimo motivo di impugnazione): *"violazione e/o falsa applicazione al caso di specie del combinato disposto degli artt. 2497 e 2697 c.c. per non essere una condotta gestoria "prudente", che ha comunque generato profitto e utile, sussumibile nell'alveo della violazione dei principi di corretta gestione della società eterodiretta". Ha osservato Parte\_1 che "185. ... incombeva sull'attrice l'onere di dimostrare che l'attività di direzione unitaria sarebbe stata svolta da <sup>Co</sup> in violazione di principi di corretta gestione ...", e che "186. ... il lodo ha impropriamente invertito le regole in materia di onere di prova ..." anche ove ha operato un "... mero rinvio alla valutazione svolta in sede di esame della domanda subordinata" con riguardo alla business judgement rule, di cui il collegio arbitrale ha offerto una interpretazione "187. ... priva di qualunque precedente o supporto in materia, che ha condotto il lodo ad affermare una responsabilità (non per perdite, non verificatesi, ma) da mancato accrescimento (§62)" affermando "189. ... pur in mancanza di prove ... che <sup>Co</sup> avrebbe «impedito [a*

*MSJ di ottenere il lucro caratteristico rinveniente dall'impiego dell'anzidetta liquidità nella sua attività d'impresa» (§ 101)”.*

2.12 (dodicesimo motivo di impugnazione): *“violazione e/o falsa applicazione al caso di specie dell’artt. 2497 c.c. per non essere il danno da lucro cessante sussumibile nell’alveo del pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione sociale”. Ha ricordato che “200. ... il patrimonio netto di <sup>Cont</sup> pari nel 2009 a 48 milioni di euro, risulta dai documenti in atti divenuto pari a circa 110 milioni di euro nell’anno 2019”, e che “206. ..., nel caso di specie, nessun valore economico è stato trasferito o drenato dalla controllata a <sup>Co</sup> o ad altri soggetti, posto che – al contrario – gli utili di esercizio generati negli anni sono stati imputati a riserva, contribuendo nel tempo a patrimonializzare <sup>Cont</sup> in vista della ormai definitiva perdita del fatturato conseguente al venir meno del rapporto di distribuzione di prodotti “ex DPC”, oggi forniti direttamente sul mercato nazionale dalla sola <sup>Co</sup>”. Ha richiamato quanto dedotto in causa dalla stessa <sup>Controparte\_1</sup> in giudizio con curatore speciale, affermando che “208. ... «se gli utili realizzati sono destinati ad incrementare le riserve, si realizza in tal modo un incremento del patrimonio netto della società, di cui i soci comunque beneficiano, verificandosi in tal modo un aumento del valore di scambio della partecipazione azionaria e realizzandosi l’interesse all’autofinanziamento dell’impresa sociale» (CONCLUSIONALE <sup>Cont</sup> p. 12)”.*

2.13 (tredicesimo motivo di impugnazione): *“violazione e/o falsa applicazione al caso di specie del combinato disposto degli artt. 2497 e 2697 c.c. per avere il Collegio presuntivamente ritenuto sussistente l’indimostrato nesso di causalità giuridica”. Ha dedotto <sup>Parte\_1</sup> che, in assenza di alcuna prova di nesso causale, “210. al § 105 del lodo il Collegio afferma che «l’impiego delle riserve di liquidità nel ciclo [produttivo] sarebbe stato foriero di ritorno, con incremento del valore patrimoniale di <sup>Cont</sup>”. Ha osservato che “214. ..., il fatto che tali scelte siano state assunte in sede assembleare, e dunque in quello specifico ambito in cui i titolari delle partecipazioni esercitano le loro prerogative, spezza qualunque nesso di causalità. 215.L’assemblea ha, infatti, titolo per aderire o meno alla proposta dell’amministratore e, una volta che la delibera venga assunta, il prodromico atto gestorio (la proposta) cessa di avere qualunque rilevanza*

*da un punto di vista causale: le condotte che il lodo fa assurgere a illecite erano, al contrario, doverose in forza di decisioni assembleari mai impugnate”.*

2.14 (quattordicesimo motivo di impugnazione): *“violazione e/o falsa applicazione al caso di specie dell’art. 1226 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1223 e 1225 c.c. nonché con l’art. 1, c. 2, lett. b), d.lgs. 231/2002”*, in relazione alla quantificazione del danno. Ha lamentato *Parte\_1* che il collegio arbitrale ha ritenuto l’esistenza di un danno, quale mancato “guadagno”, in assenza di alcun elemento di prova, procedendo solo *“221. ... ad una quantificazione «su assunti probabilistici di ragionevolezza» al fine di giungere ad una stima «giusta ex art. 1226 c.c.» (§ 109)”*, giungendo a ritenere *“222. ... «... appropriato [utilizzare] il tasso d’interesse fissato dal d.lgs. 231/2002», assumendo che «il mancato uso della liquidità disponibile sia produttivo di un danno almeno pari a quello che la legge presume per le transazioni commerciali» (§ 114)”*. Ha lamentato *Parte\_1* come il collegio arbitrale *“228 ... ha in sostanza ritenuto certo che il buon amministratore sia sempre in grado anno per anno di utilizzare integralmente la liquidità disponibile, investendo nell’attività tipica, presumendo gli arbitri l’ulteriore assunto che l’averne disponibilità economica equivalga a poter acquistare sul mercato aziende o rami di aziende che generano immediatamente ottimi risultati.*

*229. Ebbene, la violazione di legge consiste nel fatto che il Collegio ha dato per presunta questa lunga, indimostrata ed indimostrabile concatenazione eziologica, nonostante non vi fossero prove in atti, nonostante la prova del nesso causale fosse a carico di *Co*, e nonostante il CTU abbia affermato esattamente l’opposto di quanto poi deciso nel lodo impugnato ... 230.A pag. 31 della perizia, si legge, infatti, che «la vera risorsa scarsa, che frena la crescita, [è] la disponibilità di clienti e non l’investimento in attrezzature. Proprio per questo motivo, *Cont* sta ricercando acquisizioni per linee esterne, perché in questo modo comprerebbe in sostanza clienti e non attrezzature. D’altronde, se per far crescere i ricavi bastasse semplicemente comprare attrezzature, *Cont* l’avrebbe già fatto, avendo a disposizione ampie disponibilità liquide»”*. Ha osservato *Parte\_1* che la pronuncia di condanna cui è pervenuto il collegio arbitrale ha, nel caso, *“240. ... una manifesta funzione sanzionatoria”* e non risarcitoria, aggiungendo che *“246 ... una decisione che trasforma l’amministratore di una spa in*

*un soggetto su cui grava un obbligo di risultato (quello di generare dalla liquidità ricavi non inferiori al tasso d'interesse ex d.lgs. 231/2002), collide con i principi di ordine pubblico propri della BJR che non possono ammettere che simili responsabilità gravino su chi svolge attività gestoria perché, se così fosse, ogni libera iniziativa economica che l'art. 41 Cost. promuove sarebbe frustrata dal peso dell'insostenibile spada di Damocle della sicura sanzione conseguente al mancato risultato che sia lamentato da un socio”.*

In via subordinata, per il mancato accoglimento dell'impugnazione, **Parte\_1** ha avanzato anche istanza di correzione ex art.826 co.3 cpc, in relazione ai conteggi eseguiti dal collegio arbitrale con riguardo alla liquidità disponibile di anno in anno.

3 – Si è costituita **Controparte\_2** con comparsa di costituzione nella causa rg 923/2023 (appello proposto da **Parte\_1** , chiedendo dichiararsi inammissibile e, in subordine, comunque infondata l'impugnazione e, per l'eventuale fase rescissoria, dichiarare la competenza del collegio arbitrale ai sensi dell'art.34 dello statuto **Controparte\_1** per l'esame delle domande svolte.

3.1.1 – In ordine al motivo di impugnazione svolto da **Parte\_1** ne è stata eccepita l'inammissibilità, per essere “120. ... l'impugnazione ... preclusa ai sensi del citato art. 817, comma 2°, c.p.c. e della norma generale di cui all'art. 829, comma 2°, c.p.c.: “La parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo”. Ha osservato che “119. ... FS non ha eccepito l'incompetenza nella “prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri” (art. 817, comma 2°, c.p.c.: ...) e, anzi, l'ha eccepita soltanto dopo la fase istruttoria e a ridosso della rimessione della causa in decisione, con la seconda nota di precisazione delle conclusioni, dopo ben “8 memorie”, “8 udienze” e una lunga e complessa CTU (Lodo Arbitrale, p. 20, § 36)”. Ha inoltre eccepito che le regole di diritto, di cui all'art.829 co.3 cpc, devono intendersi “122. ... quelle di diritto sostanziale che regolano la ragione e il torto rispetto al diritto oggetto della controversia, e non già le norme che disciplinano la potestas iudicandi tra arbitri e giudice statale”.

3.1.2 – Ha dedotto altresì l'infondatezza del motivo avendo gli arbitri applicato l'art.34 del D.Lgs. n.5/2003, e non gli artt. 808 *bis* e 808 *quater* cpc, e disponendo la clausola compromissoria statutaria la devoluzione agli arbitri di tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali promosse anche da o contro i soci, nelle quali ha dedotto essere ricompresa l'azione di responsabilità promossa dal socio di minoranza nei confronti del socio di maggioranza esercitante la direzione e il coordinamento, connessa alla qualità di socio di controllo di quest'ultimo.

3.2.1 – In ordine al secondo motivo di impugnazione di *Parte\_1* ne è stata eccepita l'inammissibilità in quanto anch'esso relativo a questione di competenza del collegio arbitrale, per le medesime ragioni del primo motivo di impugnazione, nonché in quanto la stessa *Parte\_1* ha eccepito la prescrizione ex art.2949 cc in relazione ai diritti che derivano dai rapporti sociali, e l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, fondata sulla qualificazione dei diritti in quanto derivanti da rapporti sociali, non è stato oggetto di impugnazione.

3.2.2 – Ha altresì dedotto l'infondatezza del secondo motivo di impugnazione, essendo stati rispettati i limiti oggettivi, in quanto la controversia attiene al rapporto tra socio di minoranza e socio di maggioranza, e i limiti soggettivi, in quanto *Controparte\_2* agisce in qualità di socio.

3.3.1 – Anche in relazione al terzo motivo di impugnazione ne viene eccepita l'inammissibilità, come per i primi due, per essere relativo alla questione della competenza del collegio arbitrale.

3.3.2 – *CP\_2* deduce inoltre l'infondatezza del terzo motivo di impugnazione svolto da *Parte\_1* in quanto i diritti sottesi alla domanda ex art.2497 cc sono diritti patrimoniali disponibili, come ritenuto dal collegio arbitrale.

3.4 – Così come per i primi tre motivi di impugnazione svolti da *Parte\_1* la convenuta *Controparte\_2* eccepisce l'inammissibilità del quarto motivo di impugnazione in quanto relativo anch'esso alla competenza del collegio arbitrale con riguardo alla domanda ex art.2497 cc., e svolto senza deduzioni in ordine all'indisponibilità dei diritti ovvero alla norma che farebbe divieto dell'arbitrato.

*Controparte\_2* ha altresì dedotto l'infondatezza del motivo, in quanto *Parte\_1*

non è terzo ma socio di maggioranza di **Controparte\_1** che esercita la direzione e il coordinamento di quest'ultima.

3.5 – In ordine al quinto motivo di impugnazione svolto da **Parte\_1** la convenuta **Controparte\_2** ne ha dedotto l'inammissibilità in quanto motivo non corrispondente alla previsione di cui all'art.360 n.3 cpc, ma a quella di cui all'art. 360 n.4 cpc, quale error in procedendo e non quale violazione di regole di diritto. Ha inoltre dedotto che l'ordine di esame delle domande è stato rispettato dal collegio arbitrale, essendo stato mutato nel lodo il mero ordine espositivo delle argomentazioni senza incorrere nel vizio di ultra petizione o extra petizione. È stata inoltre dedotta l'infondatezza del motivo di impugnazione in quanto *“211. ... l'esame ad ampio spettro dei presupposti della domanda subordinata è funzionale all'accoglimento, per il periodo più vicino nel tempo (quello non interessato dalla prescrizione), della domanda principale”*.

3.6 – Con riguardo al sesto motivo di impugnazione – concernente la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cpc in tema di valutazione delle prove in relazione all'art. 2497 cc – ne è stata eccepita l'inammissibilità in quanto la violazione potrebbe configurarsi solo nel caso di attribuzione dell'onere di prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata, mentre *“224. ... la mancata esplicitazione della regola di giudizio non può costituire violazione dell'art.2697 cc., in quanto ciò che conta a tale riguardo è solo l'errore di attribuzione dell'onere probatorio”*. Ha inoltre dedotto la non apprezzabilità in sede di sindacato di legittimità della violazione dell'art.116 cpc ove prospettato come violazione di legge, potendo essere il vizio ricondotto solo a quello di motivazione, deducendone l'inammissibilità del motivo di impugnazione. Altresì ne ha dedotto l'inammissibilità per la riconducibilità della violazione dell'art.116 cpc al sindacato di legittimità ex art. 360 n.4 cpc. Ha dedotto [...] **CP\_2** l'infondatezza del motivo per essere stata valutata dal collegio arbitrale la responsabilità ex art.2497 cc quale responsabilità aquiliana, verificandone i presupposti, rinvenuti nella sussistenza della direzione e coordinamento da parte di **Parte\_1** nella violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria, nel mancato perseguimento dell'interesse della società eterodiretta e nella presenza di un interesse extrasociale, nella sussistenza del danno e del relativo nesso causale.

3.7 – In ordine al settimo motivo di impugnazione svolto da *Parte\_1* ha dedotto *Controparte\_2* che il collegio arbitrale, contrariamente a quanto lamentato da *Parte\_1* non ha solo considerato l'assenza di prova dello svolgimento ai attività di verifica e valutazione di poteziali targets di acquisizione, o di altre iniziative di investimento da parte dell'amministratore unico di *Controparte\_1* ma ha altresì considerata la presenza di indizi da cui desumere il mancato svolgimento di tali attività. Ha inoltre dedotto che il collegio arbitrale, mediante la CTU è pervenuto all'accertamento degli eccessi di liquidità in *Controparte\_1* Ha eccepito [...] *CP\_2* l'inammissibilità del motivo di impugnazione ove diretto a una rivalutazione, nel merito, della valutazione delle prove e degli indizi eseguita dal collegio arbitrale, in quanto afferenti a *quaestio facti* sottratta ad un giudizio di legittimità. E' stata anche dedotto l'infondatezza del motivo di impugnazione per essere stati considerati dal collegio arbitrale: la riconducibilità a *Parte\_1* delle scelte di gestione da parte dell'AU di *Controparte\_1* il principio di vicinanza della prova in relazione ad un fatto negativo; l'avvenuto assolvimento, da parte del socio di minoranza, del relativo onere di prova mediante presunzioni; le risultanze della CTU.

3.8 – Con riguardo all'ottavo motivo di impugnazione svolto da *Parte\_1* ne è stata eccepita l'inammissibilità da parte di *Controparte\_2* ove la mancata distribuzione degli utili è mero presupposto storico ma non è stato preso in esame nell'arbitrato *de quo*, in quanto estraneo alla *causa petendi* dell'azione di *Controparte\_2*

3.9 – In relazione al nono motivo di impugnazione ne è stata eccepita l'inammissibilità in quanto relativo a circostanze in fatto non rivalutabili in un giudizio di legittimità. *Controparte\_2* ha inoltre dedotto l'infondatezza del motivo di impugnazione, in quanto, non solo la condotta rilevante ai sensi dell'art.2497 cc può essere anche omissiva, ma il collegio arbitrale ha ritenuto *Parte\_1* responsabile per le direttive e istruzioni impartite al propri dirigente distaccato presso *Controparte\_1* quale AU.

3.10 – Sul decimo motivo di impugnazione è stata eccepita l'inammissibilità per risolversi il motivo in una richiesta di rivalutazione in fatto della pronuncia arbitrale. *Controparte\_2* ne ha inoltre dedotto l'infondatezza, avendo il collegio arbitrale rinvenuto l'interesse extrasociale della controllante a spingere il socio di minoranza a stipulare nuovi accordi di distribuzione, o per spingerlo alla cessione della propria

partecipazione o all'acquisto della partecipazione di *Parte\_1*. Ha poi dedotto *Controparte\_2* che il collegio arbitrale non si è limitato a considerare il mero fatto dell'accantonamento a riserva, ma ha anche valutato il mancato reinvestimento della liquidità.

3.11 – In ordine all'undicesimo motivo di impugnazione né è stata eccepita l'inammissibilità e l'infondatezza per avere il collegio arbitrale escluso l'applicabilità della cosiddetta business judgement rule, quale interpretazione giurisprudenziale sui limiti della sindacabilità delle scelte gestorie, per avere ritenuto l'irrazionalità dell'eccessivo accantonamento di liquidità, in quanto in contrasto con l'obbligo, in capo all'amministratore, di gestire la società in modo da realizzare un lucro.

3.12 – Con riguardo al dodicesimo motivo di impugnazione ne è stata eccepita l'inammissibilità in quanto diretto ad un riesame nel merito, ove il collegio arbitrale ha ritenuto le condotte di *Parte\_1* tramite l'AU di *Parte\_6* produttive di danno. Ha poi dedotto *Controparte\_2* l'infondatezza del motivo per essere l'amministratore, pur non tenuto al conseguimento di un risultato, obbligato ad impegnarsi per raggiungere un risultato, con violazione dei principi di corretta gestione in caso di inerzia, e conseguente insorgere di responsabilità.

3.13 – In merito al tredicesimo motivo di impugnazione *Controparte\_2* ne ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza in quanto la condotta censurata dal collegio arbitrale non è quella di avere proposto il contenuto delle delibere adottate dall'assemblea, ma quella di non aver utilizzato le risorse societarie all'esito delle delibere assembleari.

3.14 – Sul quattordicesimo motivo di impugnazione ne è stata eccepita l'inammissibilità in quanto relativo al merito della decisione del collegio arbitrale in ordine alla valutazione equitativa dei danni ex art. 1226 cc, non sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti omessa l'indicazione delle ragioni dell'apprezzamento né siano richiamati i criteri utilizzati per la liquidazione. *Controparte\_2* ha poi dedotto l'infondatezza del motivo, osservando che il danno da perdita di chance non concerne la fattispecie in esame, ove il danno è conseguente ai mancati risultati dell'attività caratteristica di *Controparte\_1* e l'utilizzo del parametro costituito dal tasso medio di

cui al D.Lgs.231/2002 è stata considerato inferiore al RONA medio di MS nel periodo temporale considerato.

3.15 – Ha contestato *Controparte\_2* l'esistenza dell'errore di calcolo, da parte degli arbitri, come dedotto da *Parte\_1* eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'istanza in quanto in realtà costituente una censura nel merito in ordine all'individuazione della base di calcolo.

3.16 – Ha poi ricordato *Controparte\_2* che “361 ... *per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversaria impugnazione, ... l'eventuale fase rescissoria dovrà essere sottoposta alla cognizione (non di codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ma) di un Collegio Arbitrale: ai sensi dell'art. 830, comma 2°, c.p.c., “se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così stabilito nella convenzione d'arbitrato o ne fanno concorde richiesta”.* 362. Siccome *Co* ha sede negli States, siccome la clausola compromissoria statutaria di cui all'art. 34 dello statuto di *Cont* non contempla la decisione nel merito da parte del giudice dell'impugnazione e siccome *Co* non ha fatto né intende fare richiesta di tale decisione (sicché non può sussistere neppure il presupposto della concorde richiesta), la cognizione spetterà a un Collegio Arbitrale” .

4- Con l'impugnazione proposta da *Parte\_2* (RG 962/2023) è stato chiesto dichiararsi la nullità del lodo, e sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:

4.1 (primo motivo di impugnazione): ha lamentato *Parte\_2* “... *error in iudicando del capo III.2 del capo III.2 (paragrafi dal 62 al 90, pagg. 31-47) del Pt\_3 [in particolare, “la responsabilità dell'amministratore verso la società”, par. 62-65], contestabile ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c. (nella formulazione ante riforma operata dal D.Lgs. 40/2006), in relazione all'art. 2392 c.c. e 2393 bis, per aver il medesimo errato nel ritenere non applicabile la c.d. Business Judgment Rule 23 a un caso, quale quello di specie, in cui ciò che si imputa all'amministratore di società di capitali è esclusivamente il non aver ulteriormente accresciuto, mediante investimenti, il patrimonio sociale (e ciò sull'unico presupposto giuridico esplicitato di evitare un'attitudine altrimenti “disincentivante per lo sviluppo dell'economia che è uno degli*

*interessi per cui la libertà di impresa trova riconoscimento e tutela (arg. ex art. 41 Cost.) [Cfr. Lodo, par. 64]” e, dunque, non un danno emergente bensì solo un asserito (e contestatissimo) lucro cessante”. Ha richiamato la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine all’insindacabilità delle scelte imprenditoriali con l’unico limite della manifesta avventatezza ed imprudenza. Ha osservato come, nel caso, non sia afferabile l’irragionevolezza delle scelte dell’amministratore, avendo errato sul punto il collegio arbitrale. Ha dedotto che “non appartiene ... al contesto delle ipotesi che si sottraggono all’applicazione della c.d. Business Judgment Rule il caso di specie, in primo luogo dal momento che l’ordinamento societario non fa certo dipendere la valutazione della diligenza della gestione di una società di capitali dall’aver l’amministratore formalizzato o meno in un determinato momento un piano industriale, che, in quanto tale, necessita comunque di continue revisioni e modifiche a seconda dell’andamento degli affari e delle variabili di mercato ... A ciò si aggiunga che la decisione di un amministratore di società di capitali di non investire le riserve, in attesa di operazioni straordinarie di acquisizione (al momento realizzate solo in parte), rientra in un business judgment non suscettibile di sindacato anche e soprattutto in quanto è perfettamente compatibile con a) comuni motivazioni di ordinario business, quali ad esempio l’oggettiva difficoltà a reperire sul mercato società con tutte le caratteristiche che possano renderle target idonee a soddisfare le esigenze industriali e finanziarie di una possibile acquisizione; ovvero con b) un (legittimo) atteggiamento selettivo, che induca l’amministratore a soprassedere ad alcun acquisto, anche alla luce di contingenti scenari problematici delineatisi quali la pandemia o altro” (pagg. 25-27 citazione Pater rg 962/2023). Ha dedotto Parte\_2 (pag.26 in nota (25) citazione rg 962/2023) che “l’esistenza e il profilo di un piano industriale/programma di investimenti di <sup>Cont</sup>Cont al cui mancato deposito il Pt\_3 ha dedicato un’enfasi [...], si può desumere dai documenti [...], in cui è dichiarato espressamente che “Il Mandante intende intraprendere un percorso di crescita per linee esterne, tramite l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di selezionate aziende target (...) operanti nello stesso settore o in settori attigui” (cfr. doc. 20), e che “Al 31.12.2019, la Società disponeva di risorse liquide, pronte per investimenti, per oltre Euro 80 milioni, che intende destinare allo sviluppo di un piano di investimenti (...) già elaborato dal*

management aziendale e che ha l'obiettivo di realizzare una crescita per linee interne, tramite nuovi accordi commerciali e/o distributivi, e per linee esterne, tramite l'individuazione di aziende complementari, coerenti con il percorso di crescita della Società, con le quali negoziare (i) l'acquisto di quote (ii) accordi di joint-venture e/o altre forme di partnership. L'obiettivo della Società è quello di raggiungere, anche attraverso l'implementazione del piano di investimenti, un volume d'affari pari o superiore a quello antecedente all'ingresso nel capitale della Società da parte di <sup>Co</sup> ” (cfr. doc. 22)”. Ha anche osservato che “il dott. <sup>Parte\_2</sup> è stato tutt'altro che un amministratore inerte, il che si desume in primo luogo dalla sua capacità di condurre <sup>Cont</sup> a chiudere esercizi in attivo per dodici anni consecutivi ...” (pag.9 citazione <sup>Pt\_2</sup> rg 962/ 2023), nonché da “... una politica certamente prudente ma indispensabile per tutelare gli interessi della società, proponendo all'assemblea dei soci l'imputazione di utili a riserva straordinaria allo scopo di avere a disposizione le risorse per finanziare una espansione delle attività (che controbilanciasse la scelta del gruppo <sup>CP\_2</sup> di trasferire la distribuzione dei prodotti <sup>Contr</sup> alla propria filiale italiana <sup>Controparte\_17</sup> ... il dott. <sup>Parte\_2</sup> anche con l'aiuto di consulenti qualificati e professionali ( <sup>Controparte\_18</sup> [...] <sup>Mit.Fin S.p.A., Fante Advisory S.r.l. – cfr. docc. 20, 21 e 22</sup>), ha sempre guardato, e guarda tutt'ora, al mercato in cerca di società, sia commerciali e di distribuzione, sia di produzione e vendita, che possano essere di interesse per <sup>Cont</sup> (pag.15 citazione <sup>Pt\_2</sup> rg 962/2023). Ha dedotto altresì che “... il dott. <sup>Pt\_2</sup> ha poi avuto anche cura di procedere alla sottoscrizione del contratto di “Consulenza indipendente in materia di consulenza finanziaria” con la prestigiosa società Tosetti Value SIM, e ciò con il plauso del Collegio sindacale di <sup>Cont</sup> (pag.16 citazione <sup>Pt\_2</sup> rg 962/2023). Inoltre che, “anche se fosse vero, dunque, che il dott. <sup>Parte\_2</sup> non ha fornito elementi di prova in merito alla ricerca di operazioni straordinarie da compiere (il che si contesta 29), comunque da ciò non si potrebbe desumere l'attitudine del medesimo a non perseguire in assoluto tali acquisizioni, anche dal momento che <sup>Cont</sup> sotto la guida del medesimo, ne ha indubitabilmente realizzate almeno due, rispettivamente nel 2008 e nel 2014, ossia: (i) l'acquisizione dell'intero capitale di Alfa Wassermann Diagnostics S.r.l., nella quale era stato conferito il ramo d'azienda

diagnostica della Alfa Wassermann, che è stata effettuata nel 2008 per un investimento diretto di oltre 13 milioni di Euro, e (ii) l'acquisizione del controllo della Biomedis S.r.l. che è stata effettuata nel 2014 per un investimento complessivo di circa 5 milioni di Euro” (pag.28 citazione Pater rg 962/2023).

4.2 (secondo motivo di impugnazione): ha lamentato *Parte\_2* “... *error in iudicando, del capo III.2 (paragrafi dal 66 all’87, pagg. 33-45) contestabile ai sensi dell’art. 829, comma 2, c.p.c. (nella formulazione ante riforma operata dal D.Lgs. 40/2006), in relazione agli artt. 1218, 2697 e 2392 c.c., laddove ha di fatto posto a carico dell’amministratore di società di capitali l’onere della prova di avere diligentemente adempiuto i propri doveri*”. Ha dedotto l’impugnante che “*un tale principio, infatti, corretto, in via generale, alla stregua dei principi che reggono la responsabilità contrattuale, si rivela insoddisfacente quando, come è frequente, la contestazione riguarda comportamenti in sé non vietati dalla legge o dallo statuto sociale, bensì attività commerciali naturalmente rientranti nella gestione dell’impresa, la loro pretesa illiceità dipende dal contesto in cui essi sono stati compiuti. È solo da tale contesto che può ricavarsi se l’amministratore avrebbe dovuto invece astenersi da quei comportamenti, o attuarli in altra forma, perché così gli imponevano il dovere di lealtà, essenzialmente riassunto nel precetto di non agire in conflitto di interessi con la società da lui amministrata, o quello di diligenza, consistente nell’adottare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali a lui affidati. Non è, cioè, in simili casi, il mero fatto storico di avere l’amministratore compiuto (o omissso di compiere) un certo atto ad integrare gli estremi dell’illecito, bensì la violazione da parte sua, con quell’atto, dell’uno o dell’altro dei suaccennati doveri: di talchè l’onere della prova dell’illecito, gravante sull’attore, non si esaurisce nella dimostrazione dell’atto compiuto dall’amministratore, ma necessariamente investe anche quegli elementi di contesto dai quali (magari anche in via di presunzione) è possibile dedurre che quell’atto implica violazione dei suaccennati doveri ...*” (pagg. 30-31 citazione Pater rg 962/2023).

4.3 (terzo motivo di impugnazione): ha lamentato *Parte\_2* “... *error in iudicando, del capo III.3 (paragrafi dal 62 al 65, pagg. 31-33 e paragrafi dal 96 al 108, pagg. 50-56) contestabile ai sensi dell’art. 829, comma 2, c.p.c. (nella formulazione*

*ante riforma operata dal D.Lgs. 40/2006), in relazione all'art. 2497 c.c., laddove il Lodo stesso ha ritenuto configurabile una applicazione di tale norma anche in assenza della (necessaria) individuazione dell'interesse in concreto perseguito con la contestata attività di (abusiva) eterodirezione, che invece ne costituisce uno degli elementi costitutivi". Ha dedotto l'impugnante che il collegio arbitrale ha omesso l'accertamento, in relazione alla fattispecie di cui all'art.2497 cc, dell'esistenza di un interesse extrasociale che fonderebbe la ritenuta responsabilità.*

4.4 (quarto motivo di impugnazione): lamenta *Parte\_2* "... *error in iudicando del capo III.4 del Pt\_3 (paragrafi dal 109 al 137, pagg. 57 – 66), contestabile ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c. (nella formulazione ante riforma operata dal D.Lgs. 40/2006), in relazione agli artt. 1223 e 1226 c.c. per aver errato nella quantificazione del danno a carico del dott. Pt\_2 ex artt. 2497, co.2, e 2392 c.c., in quanto non vi erano i presupposti per giungere a una (residuale) liquidazione equitativa (per di più, per un importo multimilionario). Deduce l'impugnante l'errore del collegio arbitrale nell'aver proceduto alla liquidazione del danno in assenza di prove, "su assunti probabilistici di ragionevolezza", dichiarando di operare una stima equitativa ex art. 1226 cc prendente a riferimento quale criterio di liquidazione il tasso d'interesse ex D.Lgs.231/2002. Ha dedotto *Parte\_2* che la normativa cui il collegio arbitrale ha – errando – espressamente dichiarato di fare applicazione nella liquidazione del danno ha natura punitiva, e richiamato sul punto il considerato (16) della Direttiva 2000/35/UE ("i ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. Occorre modificare decisamente questa situazione anche con un risarcimento dei creditori, per invertire tale tendenza e per far sì che un ritardo di pagamento abbia conseguenze dissuasive"). Ha aggiunto che "il *Pt\_3* ha compiuto, dunque, una applicazione dell'art. 1226 c.c. scorretta in quanto integrata con un criterio incongruo rispetto al caso concreto, giungendo peraltro a un esito particolarmente sproporzionato per eccesso, inaccettabile anche per giurisprudenza consolidata (Cfr. *mutatis mutandis* Cass., 3 novembre 2021, n. 31358)".*

4.5 (quinto motivo di impugnazione): ha lamentato *Parte\_2* “... un error in iudicando del Lodo, contestabile ai sensi dell’art. 829, comma 2, c.p.c. (nella formulazione ante riforma operata dal D.Lgs. 40/2006), in relazione all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 e alla indisponibilità, in sede arbitrale, del diritto controverso, in quanto l’azione proposta da *Cont* ex art. 2497 c.c. ha natura extracontrattuale e, anche in quanto tale, è al di fuori del perimetro di applicazione dello Statuto di *Cont*. Ha dedotto sul punto l’impugnante che il collegio arbitrale ha: 1) arbitrariamente invertito l’ordine nella trattazione e la conseguente decisione tra la domanda principale (art. 2497 c.c.) e quella subordinata (art. 2392 c.c.), quest’ultima decisa prima della domanda principale, benché la domanda di *Cont* ex artt. 2392 e 2393 bis c.c., stando alla lettera delle conclusioni, fosse totalmente subordinata alla domanda principale svolta nei confronti del dott. *Pt\_2* ex art. 2497, comma 2, c.c.; 2) dopo aver invertito l’ordine nella trattazione e nella conseguente decisione tra domanda principale e subordinata, ha arbitrariamente accolto entrambe senza che ciò possa trovare giustificazione nel fatto che una parte della domanda principale sia stata rigettata per prescrizione” (pag.35 citazione Pater rg 962/2023). Ha evidenziato *Parte\_2* la differente causa petendi tra le due domande e l’espressa volontà di subordinare la domanda ex artt. 2392 e 2393 bis cc al mancato accoglimento della domanda ex art. 2497 cc, essendo in errore la decisione del collegio arbitrale nell’intervenuto accoglimento di entrambe e nell’aver esaminato quale domanda principale quella svolta solo in via subordinata da *Controparte\_2*. Ha inoltre dedotto l’incompatibilità tra la domanda ex art.2497 cc, per la quale il comportamento di *Parte\_2* si assume eterodiretto da *Parte\_1* e la domanda ex artt. 2392 e 2393 bis cc, per la quale il comportamento di *Parte\_2* si assume autonomamente determinato.

5 – Con la costituzione nella causa 962/2023 (proposta da *Parte\_2*, [...]  
*CP\_2* ha chiesto dichiararsi inammissibile e, in subordine, comunque infondata l’impugnazione. Per l’eventuale fase rescissoria, ha chiesto dichiararsi la competenza del collegio arbitrale ai sensi dell’art.34 dello statuto *Controparte\_1* per l’esame delle domande svolte.

5.1 – In ordine al primo motivo di impugnazione svolto da *Parte\_2* – relativo alla lamentata mancata applicazione della business judgment rule – ne è stata eccepita l’inammissibilità in quanto diretto a una riesame dei fatti e delle valutazioni nel merito.

*Controparte\_2* ha inoltre dedotto l’infondatezza del motivo di impugnazione in quanto la contestazione mossa all’amministratore non è quella di non aver accresciuto ulteriormente il patrimonio sociale, ma quella di non aver svolto attività per accrescerlo, e ha osservato che il collegio arbitrale ha ritenuto inapplicabile nel caso la business judgment rule per l’irragionevolezza dell’inerzia dell’amministratore, in contrasto con l’interesse della *Controparte\_1* a fronte della disponibilità di rilevante liquidità.

5.2 – In ordine al secondo motivo di impugnazione – relativo alla lamentata violazione degli artt. 128, 2697 e 2392 cc – *Controparte\_2* ne ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza, deducendo che il comportamento contestato all’amministratore è stato ritenuto dal collegio arbitrale integrare una violazione dello statuto di *Controparte\_1* e una violazione di legge. Da un lato l’accumulo di liquidità è stato ritenuto in contrasto con l’oggetto sociale e con previsione statutaria che prevede la predisposizione, da parte dell’amministratore, di piani di sviluppo relativi alle linee guida generali, le politiche e gli obiettivi che si intendono perseguire. Dall’altro lato, in violazione dell’art.2497 *ter* cc, è mancata l’analitica e puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi valutati nella decisione dell’amministratore. Ha inoltre dedotto *Controparte\_2* che il collegio arbitrale non si è limitato a riscontrare il mancato assolvimento dell’onere di prova da parte di *Parte\_2* ma ha considerato gli elementi emersi nel giudizio arbitrale sulla base dei quali si è formato il convincimento degli arbitri.

5.3 – In ordine al terzo motivo di impugnazione – relativo alla lamentata violazione dell’art.2497 cc per omessa individuazione dell’interesse perseguito con l’attività di eterodirezione – ne è stata eccepita l’inammissibilità in quanto *“141 ... non si fonda sull’effettivo contenuto del Lodo Arbitrale, bensì solo su un passaggio del medesimo ritagliato ad hoc. 142. Controparte ... fa sembrare che il Collegio Arbitrale abbia ritenuto di poter prescindere dall’accertamento dell’esistenza dell’interesse della holding o di terzi rispetto alla mala gestio (cosa che pure avrebbe potuto fare, ma che non ha fatto), laddove invece questo accertamento è stato certamente effettuato”*. Ha inoltre dedotto l’infondatezza del motivo di impugnazione in quanto il collegio arbitrale

ha ritenuto l'esistenza dell'interesse di *Parte\_1* nell'intenzione di indurre [...] *CP\_2* a cedere a *Parte\_1* la propria partecipazione in *Controparte\_1* e nel manifestare all'esterno la solidità patrimoniale e la disponibilità di liquidità del gruppo.

5.4 – In ordine al quarto motivo di impugnazione svolto da *Parte\_2* – lamentando la mancata considerazione dell'assenza di prove del danno in relazione agli artt. 1223 e 1226 cc – ne è stata eccepita l'inammissibilità, in quanto diretto ad un riesame in fatto della quantificazione dei danni. Ha osservato che la valutazione equitativa della liquidazione ex art. 1226 cc non è suscettibile di sindacato di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione., che non è inquadrabile nei motivi di diritto di cui al previgente disposto dell'art. 829 co.2 cpc. Ha inoltre dedotto che il collegio arbitrale ha congruamente esposto le ragioni della decisione sul punto. [...]

*CP\_2* ha anche dedotto l'infondatezza del motivo per la congruità del criterio del tasso di interesse ex D.Lgs. n.231/2002 e per la completezza della motivazione in ordine alla quantificazione del danno.

5.5.1 – In ordine al quinto motivo di impugnazione svolto da *Parte\_2* ne è stata dedotta l'inammissibilità in quanto tardivamente svolto, in relazione alla competenza arbitrale per l'azione ex art. 2497 cc, solo in sede di precisazione delle conclusioni. *Controparte\_2* ha inoltre dedotto l'infondatezza del motivo, con riguardo all'azione ex art.2497 cc, in quanto, da un lato, la controversia in merito alla direzione della controllante è riconducibile alla clausola compromissoria di cui all'art.34 dello Statuto di *Controparte\_1* dall'altro lato, il diritto controverso è un diritto disponibile.

5.5.2 – Sempre in ordine al quinto motivo di impugnazione, ma con riguardo alla domanda subordinata ex art. 2393 bis cc, ha dedotto *Controparte\_2* che la domanda non è stata decisa prima di quella principale, e che “177. ... *l'ordine di trattazione non ha alcuna rilevanza ai fini dell'art.112 c.p.c. ...*”. Ha inoltre osservato che non vi era onere di indicare che la domanda subordinata era svolta anche per il caso di solo parziale accoglimento della domanda principale. Ha poi dedotto che non vi è incompatibilità tra le domande svolte.

5.6 – Anche con la costituzione nel giudizio d'appello promosso da *Parte\_2* *Controparte\_2* ha osservato che “185. ... *l'eventuale fase rescissoria dovrà essere*

sottoposta alla cognizione (non di codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ma) di un Collegio Arbitrale: ai sensi dell'art. 830, comma 2°, c.p.c., "se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così stabilito nella convenzione d'arbitrato o ne fanno concorde richiesta. 186. Siccome <sup>Co</sup> ha sede negli States, siccome la clausola compromissoria statutaria di cui all'art. 34 dello statuto di <sup>Cont</sup> non contempla la decisione nel merito da parte del giudice dell'impugnazione e siccome <sup>Co</sup> non ha fatto né intende fare richiesta di tale decisione (sicché non può sussistere neppure il presupposto della concorde richiesta), la cognizione spetterà a un Collegio Arbitrale"

6 – In entrambe le cause si costituiva *Controparte\_1* in persona di curatore speciale nominato dal Tribunale di Genova ex art.78 co.2 cpc.

6.1 – Nella causa rg 923/2023 (impugnazione *Parte\_1* , è stato dedotto che " *[...]* *CP\_1* è stata convenuta nel procedimento arbitrale, prima, e nel giudizio d'appello per la sua legittimazione passiva ai sensi dell'art. 2393 bis cod. civ., e quale litisconsorte necessaria, avendo *Controparte\_2* esercitato, quale socia di *Controparte\_1* l'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'Amministratore Unico. *Controparte\_1* non è legittimato passivo, quanto all'azione ed alle domande ex art. 2497 cod. civ. promosse da *CP\_2* nei confronti di *Parte\_1* e di *Parte\_2* sicchè è estranea al relativo contraddittorio" (pag.12 comparsa di costituzione *Controparte\_1* . *Controparte\_1* ha quindi dedotto che l'impugnazione di *Parte\_1* è ammissibile e che, essendo il lodo regolato dalla disciplina anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 40/2006, con inapplicabilità dell'art.808 bis cpc, il collegio arbitrale non poteva conoscere di un'azione extracontrattuale quale quella di cui all'art.2497 cc. Ha dedotto che la relativa eccezione svolta da *Parte\_1* può essere svolta anche in sede di impugnazione del lodo per nullità, e ha ricordato i principi fissati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 20 giugno 2022 n.19852. Ha inoltre dedotto in ordine alla fondatezza del motivo di impugnazione di *Parte\_1* relativo all'inversione dell'ordine di trattazione delle domande, con esame della domanda subordinata prima dell'esame della domanda principale. Ha

richiamato sul punto le pronunce della Corte di Cassazione relative alla violazione degli artt. 99 e 112 cpc (n. 19304/2014, n.15629/2005, n.5954/2005, n.10748/2005).

6.2 – Anche nella causa rg 962/2023 (appello *Parte\_2* , con la costituzione nel giudizio di impugnazione, *Controparte\_1* ha osservato che la stessa è stata convenuta quale litisconsorte necessario ex art. 2393 bis cpc e che non è parte del contraddittorio con riguardo all’azione e alle domande ex art. 2497 cpc. Ha quindi dedotto che la doglianza di *Parte\_2* in ordine all’errore del collegio arbitrale nell’escludere l’applicabilità della business judgement rule, *“appare plausibile, alla luce dei principi affermati dalla migliore dottrina e giurisprudenza in materia”* (pag.12 comparsa costituzione *Controparte\_1* . Ha osservato che non sono ravvisabili, nel comportamento dell’amministratore, *“... condotte illegittime o irragionevoli o foriere di pregiudizi per la società. Il patrimonio sociale della *Controparte\_1* non pare aver subito alcun pregiudizio in esito alla gestione dell’Amministratore: la capitalizzazione della società era tale da consentirle di espandere la propria attività, di finanziare possibili acquisizioni e di effettuare future distribuzioni di utili ai soci. In particolare, il mancato impiego da parte dell’Amministratore della riserva straordinaria costituita con l’accantonamento degli utili di esercizio non può dare luogo ad alcuna responsabilità dell’organo gestorio nei confronti della società o dei soci, trattandosi di una condotta legittimamente tenuta nell’ambito della discrezionalità che compete agli amministratori di *CP\_1* All’Amministratore unico della *CP\_1* [...] che risulta aver gestito la società generando comunque profitto ed utili, non pare possa essere addebitato di avere adottato – in attuazione di deliberazioni legittimamente assunte dall’Assemblea dei soci – una gestione così “prudente” da risultare illegittima, anche considerando l’aver egli comunque proseguito nella cura dell’attività prevista dall’oggetto sociale e con il compimento di alcune, seppur minori, operazioni di acquisizione, implicanti un qualche non irrilevante utilizzo delle disponibilità liquide accantonate: la responsabilità dell’Amministratore per mancato guadagno deve essere conseguenza immediata e diretta della sua violazione dei doveri di diligenza e non può certamente essere fatta automaticamente discendere dal mancato utilizzo degli utili, accantonati per volere della maggioranza dei soci.”* (pag.16 comparsa costituzione *Controparte\_1* . Ha osservato che *Controparte\_2* non ha

impugnato le delibere delle assemblee dei soci, dal 2009 al 2019, con le quali la società aveva deciso a maggioranza l'accantonamento degli utili. Ha poi dedotto in ordine alla fondatezza del motivo di impugnazione relativo all'inversione dell'ordine di trattazione delle domande, con esame della domanda subordinata prima dell'esame della domanda principale, richiamando sul punto le pronunce della Corte di Cassazione relative alla violazione degli artt. 99 e 112 cpc (n. 19304/2014, n.15629/2005, n.5954/2005, n.10748/2005). Ha infine dedotto in ordine alla non corrispondenza dell'individuazione dei valori di cui al D.Lgs.231/2002 con l'equità di cui all'art. 1226 cc nella liquidazione di natura risarcitoria.

7.1 – Con ordinanza 24 novembre 2023 nella causa rg 923/2023 (sub procedimento cautelare in corso di causa) è stata disposta la sospensione dell'efficacia del lodo fra tutte le parti.

7.2 – All'esito della riunione delle due cause, disposta con provvedimento 14 febbraio 2024, veniva fissata udienza per il giorno 5 marzo 2025 per rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art.352 co.2 cpc, con assegnazione dei termini di cui all'art.352 co.1 cpc. All'esito della riassegnazione delle cause riunite a nuovo consigliere istruttore la causa veniva posta sul ruolo del nuovo consigliere istruttore il 7 marzo 2025. Con ordinanza 7 marzo 2025 veniva dato atto della necessità di nuove precisazione delle conclusioni, con assegnazione di nuovi termini ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc, e fissata nuova udienza per la rimessione della causa al collegio ai sensi dell'art. 352 co.2 cpc. Sulle conclusioni precisate dalle parti con note scritte ai sensi dell'art.127 *ter* cpc, come innanzi riportate, la causa è stata quindi posta in decisione con ordinanza 1° settembre 2025 e decisa nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026.

8.1 – Preliminarmente deve rilevarsi che l'eccezione di *Controparte\_2* in ordine all'inammissibilità dell'intervento nel giudizio arbitrale di *Controparte\_1* in relazione alla domanda *ex art.2497 cc* non è stata svolta da *Controparte\_2* all'atto della costituzione nel giudizio di impugnazione rg 923/2023, instaurato da *Parte\_1* ma solo con le note scritte depositate il 7 febbraio 2024 in sostituzione d'udienza *ex art.127*

ter cpc. In ogni caso non appare contestato da *Controparte\_1* che la stessa è parte del giudizio limitatamente all'azione ex art. 2393 *bis* cpc, essendo stato espressamente riconosciuto, all'atto della costituzione, da *Controparte\_1* che la stessa non è parte del contraddittorio relativo alla domanda ex art.2497 cc. Tale considerazione assorbe anche la dipendente eccezione di *Controparte\_2* in ordine al difetto di rappresentanza processuale di *Controparte\_1* con riguardo all'azione ex art.2497 cc..

8.2 – Anche la richiesta di *Controparte\_2* di sostituzione del curatore speciale di *Controparte\_1* nominato ex art.78 co.2 cpc, con un nuovo curatore speciale, per conflitto di interessi, non è stata svolta all'atto della costituzione, ma solo con le note scritte depositate il 7 febbraio 2024 in sostituzione d'udienza ex art.127 ter cpc. In ogni caso la richiesta è infondata. La circostanza che *Controparte\_1* in persona del curatore speciale abbia svolto intervento, con riguardo all'azione ex art.2393 *bis* cpc, aderendo alle richieste svolte dall'amministratore *Parte\_2* non comporta di per sé la configurabilità di alcun conflitto di interessi del curatore speciale, rappresentando esclusivamente l'espressione delle posizioni assunte nel giudizio dalla società in persona del curatore speciale nominato.

9.1 – Premesso quanto sopra, ritiene questa Corte che debba essere pronunciata la nullità del lodo arbitrale impugnato in ragione della fondatezza del quinto motivo di impugnazione svolto da *Parte\_1* e del quinto motivo di impugnazione – *in parte qua* – svolto da *Parte\_2*

9.2 – Il lodo arbitrale oggetto di impugnazione è stato pronunciato sulla base della clausola compromissoria prevista dall'art. 34 dello Statuto di *Controparte\_1* 16 settembre 2004, risalente, quindi, ad epoca anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 40/2006. Tale circostanza consente l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto ex art.829 co.3 cpc. Sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che *“in tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in*

vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile” (Cass.Sez.Un., 9 maggio 2016, n.9284). La previgente disposizione di cui all’art. 829 co.2 cpc disponeva che “l’impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità, o avessero dichiarato il lodo non impugnabile”. Hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che “... è questa la legge che, in applicazione del sopravvenuto nuovo testo dell'art. 829 comma 3 c.p.c., ammette l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, in mancanza di contraria previsione delle parti. Sicché nei caso in esame, contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, è ammissibile l'impugnazione del lodo anche per errores in iudicando” (così Cass.Sez.Un. 9 maggio 2016, n.9284, in motivazione, pag.12; conforme Cass.Sez.1, 22 maggio 2019, n.13842 ove è stato riaffermato il principio secondo cui “in caso di clausola compromissoria societaria inserita nello statuto prima della novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, è ammissibile l'impugnazione del lodo per "errores in iudicando" anche ove, per decidere, gli arbitri abbiano conosciuto di questioni compromettibili in un giudizio non concernente l'invalidità di delibere assembleari poiché il riferimento contenuto nell'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 all'art. 829 c.p.c. va sì correlato al nuovo comma 3 di quest'ultima disposizione, ma pur sempre implica che, per stabilire se l'impugnazione sia ammessa dalla legge, si abbia riguardo alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato”). Il lodo per cui è causa è così impugnabile anche per errores in iudicando, in assenza di esclusione pattuita con la clausola compromissoria di cui all’art. 34 dello Statuto sociale di Controparte\_1

9.3 – Inoltre la Corte di Cassazione ha espressamente precisato che è impugnabile per nullità il lodo che violi il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 cpc, il cui principio è stato ritenuto applicabile anche all'arbitrato rituale (Cass.Sez.1, 22 maggio 2003, n.8038; v. anche Cass.Sez.1, 19 settembre 2014, n.19786).

9.4 – I principi sopra richiamati espressi dalla Corte di Cassazione escludono la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dei sopra indicati motivi di impugnazione svolta da **Controparte\_2** sul presupposto che le relative censure non sarebbero proponibili in sede di impugnazione del lodo *de quo*.

9.5 – Come noto, *“il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, impedisce al giudice, che accolga la domanda principale di una parte, di esaminare e decidere la domanda che quest'ultima abbia proposto solo in via subordinata al mancato accoglimento della prima, a nulla rilevando che le due domande si trovino in rapporto di obiettiva compatibilità”* (Cass.Sez.1, 12 settembre 2014, n.19304; conformi Cass.Sez.3, 26 luglio 2005, n.15629; Cass.Sez.3, 18 marzo 2005, n.5954).

9.6 – **Controparte\_2** si è rivolta al collegio arbitrale svolgendo, in via principale, domanda di accertamento della responsabilità di **Parte\_1** con il concorso di **Parte\_2** *ex art. 2497 cc*, e, solo in via subordinata, domanda di accertamento della responsabilità di **Parte\_2** quale amministratore di **Controparte\_1** *ex art. 2393 bis cc*.

9.7 – Il collegio arbitrale è incorso in una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato procedendo al previo accertamento del ritenuto fondamento della domanda subordinata svolta da **Controparte\_2** e, successivamente, anche all'accertamento della domanda principale, riconoscendone uno degli elementi – la condotta di **Parte\_2** – proprio sulla base del preventivo accertamento svolto con riguardo alla domanda subordinata, giungendo ad accogliere infine entrambe le domande. Il percorso motivazionale del lodo è chiaro e inequivocabile al riguardo. La

parte di motivazione del lodo relativa all'accertamento della fondatezza delle domande svolte da **Controparte\_2** prende avvio, al paragrafo III.2, dall'accertamento della responsabilità di **Parte\_2** quale amministratore unico di **Controparte\_1**. Al punto 57 pag.28 del lodo viene considerato dal collegio arbitrale che *“si tratta allora di giudicare se l'amministratore unico ha adempiuto il proprio incarico in **Cont** con la diligenza richiesta dall'art.2392, c.1, c.c. anche in relazione alla gestione della riserva (e della liquidità) di che trattasi”*. Nel prosieguo la motivazione del lodo esplicita le considerazioni in ordine alla natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore, anche con richiamato alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (punti 66 segg. pag.33 segg. **Pt\_3**). Tale parte del percorso motivazionale è chiaramente riferita alla responsabilità dell'amministratore *ex art. 2392 cc*, e quindi alla domanda subordinata svolta *ex art. 2393 bis cc* da **Controparte\_2** come desumibile, tra l'altro, anche dal rilievo dato alla questione della business judgment rule, pervenendo peraltro il collegio arbitrale alla determinazione della inapplicabilità della stessa. Al punto 94, pag.50 del lodo, il collegio arbitrale perviene alla decisione di ritenere *“dunque il dott. **Pt\_2** responsabile per l'inadempimento degli obblighi e dei doveri inerenti alla sua carica di amministratore unico di **Cont** e ritiene che dal suo inadempimento sia conseguito danno al patrimonio sociale nella misura che si quantificherà a suo luogo”*. Con questa affermazione di responsabilità viene concluso dal collegio arbitrale – salva la quantificazione del risarcimento in un punto successivo della motivazione – l'accertamento della responsabilità di **Parte\_2** *ex art. 2392 cc*, così venendo decisa la domanda subordinata svolta da **Controparte\_2** *ex art. 2393 bis cc*, senza aver previamente esaminato – e, come logico presupposto per l'esame della domanda subordinata, anche rigettato – la domanda principale. Al paragrafo III.3 pag.50 del lodo inizia la parte di motivazione relativa alla domanda di accertamento della responsabilità *ex art.2497 cc* in capo a **Parte\_1** e **Parte\_2** [...] svolta in via principale da **Controparte\_2**. Tale parte di motivazione prende inizio affermando che *“**Co** ha agito nei confronti di **Co** ai sensi dell'art.2497 cc rilevando come la negligente condotta del dott. **Pt\_2** sopra descritta non sia unicamente rappresentativa di un suo inadempimento quale amministratore, in quanto il dott. **Pt\_2** avrebbe sempre agito quale longa manus di **Co** sicchè ne conseguirebbe*

anche la responsabilità (in solido con la stessa <sup>Co</sup> del predetto amministratore, ai sensi dell'art.2497, co.2 c.c., per avere “preso parte al fatto lesivo” (punto 96,pag.50 lodo). È chiaramente espresso in questo paragrafo del lodo – con il richiamo al contenuto delle azioni svolte da <sup>Controparte\_2</sup> – l'avvenuto preventivo accertamento della responsabilità contrattuale di <sup>Parte\_2</sup> ex art. 2393 cc (oggetto di domanda subordinata ex art. 2393 bis cc), e il successivo accertamento della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2497 cc in capo ad <sup>Parte\_2</sup> e a <sup>Parte\_1</sup> (oggetto di domanda principale). Al punto 98, pag.52, il lodo perviene quindi all'affermazione che “il Collegio ritiene fondata la domanda svolta in via principale da <sup>Co</sup> nei confronti di <sup>Co</sup> e del dott. <sup>Pt\_2</sup> nei limiti di seguito indicati”. Tale essendo il percorso attraverso il quale il lodo perviene all'accertamento della fondatezza sia della domanda subordinata che della domanda principale svolte da <sup>Controparte\_2</sup> non assume rilevanza l'affermazione, al punto 95 pag.50 del lodo, che <sup>Co</sup> ha proposto l'azione ex art.2393 bis c.c., nei confronti del dott. <sup>Pt\_2</sup> in via subordinata rispetto alle domande di condanna in solido verso la controllante FS e verso lo stesso dott. <sup>Pt\_2</sup> ex art.2497 c.c.”, in quanto mera constatazione della graduazione delle domande svolte da <sup>Controparte\_2</sup> e non utile ad elidere la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato integrata dall'avvenuto accertamento della domanda subordinata e di quella principale.

9.8 – Quanto sopra considerato esclude la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dei motivi di impugnazione qui in esame, svolta da <sup>Controparte\_2</sup> sul presupposto che il lodo avrebbe correttamente pronunciato nell'ordine delle domande svolte, accogliendo la domanda principale e la domanda subordinata senza incorrere in vizio di ultra petizione o extra petizione.

9.9 – Ritiene questa Corte fondati il quinto motivo di impugnazione svolto da <sup>Parte\_1</sup> (violazione e/o falsa applicazione al caso di specie degli artt. 99 e 112 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2497 e 2697 c.c., pag. 45 citazione <sup>Parte\_1</sup> e il quinto motivo di impugnazione svolto da <sup>Parte\_2</sup> (per la parte di impugnazione svolta in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c. e 2392 c.c. e 2393 bis c.c. e

2497 c.c., pag.34 citazione *Parte\_2* , dovendo per tale ragione essere dichiarata la nullità del lodo impugnato. La ritenuta nullità del lodo in accoglimento dei predetti motivi di impugnazione esclude la necessità di esame dei restanti motivi, nulla aggiungendo gli stessi all'effetto rescindente della presente pronuncia per i motivi sopra esposti.

10 – Come pacifico in causa non vi è luogo per dare corso alla fase rescissoria del giudizio, in applicazione della previsione di cui all'art. 830 co.2 seconda parte cpc, in quanto *Controparte\_2* è soggetto giuridico avente sede negli U.S.A.. Così, anche da ultimo, in comparsa conclusionale, le difese di *Controparte\_2* (punto 345, pag.102 comparsa conclusionale: *“per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avversarie impugnazioni, si rammenta che l'eventuale fase rescissoria dovrà essere sottoposta alla cognizione (non di codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ma) di un collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 830, comma 2°, c.p.c.”*) e *Parte\_1* (punto 267, pag.87, comparsa conclusionale *Parte\_1* *“si prende atto che controparte, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.830, c.2, c.p.c., si è opposta ad ogni decisione della controversia nel merito (comparsa SH, p.106), con la conseguenza che questa Ecc.ma Corte è chiamata a svolgere la sola fase rescidente del giudizio di nullità ...”*).

11 – Le spese di lite del giudizio di impugnazione innanzi a questa Corte seguono la soccombenza della convenuta *Controparte\_2* nei confronti degli impugnanti *Parte\_1* e *Parte\_2* e sono liquidate secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa, da considerarsi indeterminabile (art.5 co.6 DM 10.3 2014 n.55 e successive modifiche per importanza e complessità delle questioni trattate in causa) in conseguenza della ritenuta nullità del lodo, e pertanto con riferimento allo scaglione da € 52.001,00 sino ad € 260.000,00, come di seguito indicato per ciascuno degli attori: fase di studio della controversia € 2.977,00, fase introduttiva del giudizio € 1.911,00, fase di trattazione € 4.326,00, fase decisionale € 5.103,00, e così complessivamente € 14.317,00, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.

Stante la presenza in giudizio di *Controparte\_1* quale mero litisconsorte nell'azione ex art.2393 bis cpc, nei confronti del quale non sono state svolte domande da parte di *Controparte\_2* sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra tali parti.

Le spese della fase arbitrale relative al compenso degli arbitri, al compenso del segretario, alle spese di bollatura degli atti, e al compenso al CTU, come ivi quantificate, debbono essere poste interamente a carico di *Controparte\_2*

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:

- 1) dichiara la nullità del lodo impugnato;
- 2) condanna *Controparte\_2* al pagamento delle spese di lite del giudizio di impugnazione innanzi a questa Corte in favore di *Parte\_1* che liquida in € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, e in favore di *Parte\_2* che liquida in € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- 3) pone a carico di *Controparte\_2* le spese della fase arbitrale relative al compenso degli arbitri, al compenso del segretario, alle spese di bollatura degli atti, e al compenso del CTU, come ivi quantificate;
- 4) dichiara interamente compensate le spese di lite tra *Controparte\_2* [...] e *Controparte\_1*

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 14 gennaio 2026.

Il Consigliere estensore

Dott. Stefano Tarantola

La Presidente

Dott. Rosella Silvestri